SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 novembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ministero dell'interno

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2014, n. **171**.

Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «Codice»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'articolo 2, commi 1, lettera *a)*, 5, 10 e 10-*ter*;

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'articolo 1;

Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e, in particolare, l'articolo 13;

Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 e, in particolare, la Tabella 8, allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 71 del 2013, concernente termini e modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonché alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, secondo cui la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è determinata nel numero di 163 unità, facendo salva la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24 giugno 2013, n. 71;

Visti i commi dell'articolo 1, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che rilevano sul piano organizzativo in relazione al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo;

Visto l'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, riguardante gli effetti organizzativi derivanti dalla soppressa Cinecittà-Luce S.p.A., e in particolare la necessità di assorbire n. 56 unità di personale nella dotazione organica del Ministero, di cui 1 unità cessata dal servizio nell'aprile 2013;

Visti i decreti direttoriali 10 e 19 dicembre 2013 recanti «Inquadramento nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», di n. 55 unità di personale già appartenente alla società Cinecittà Luce S.p.A.;

Visto l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 10 febbraio 2014, recante Rideterminazione del numero dei componenti degli organi
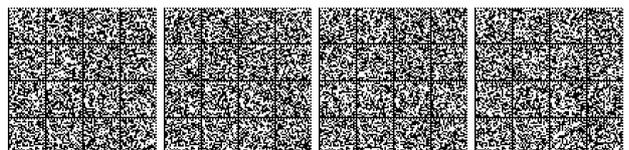
collegiali operanti presso la Direzione generale per il Cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dai vivo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 giugno 2014, recante Rideterminazione del numero dei componenti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali, in attuazione dell'articolo 13, del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112, con il quale si è ritenuto di mantenere inalterato il numero dei componenti degli organi consultivi centrali di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, tenuto conto del loro fondamentale ruolo e del fatto che la riduzione del numero dei componenti di tutti gli altri organismi è stata assicurata in misura superiore al 10 per cento previsto dal citato articolo 13 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 9 agosto 2013 di istituzione della «Commissione per il rilancio dei beni culturali e il turismo e per la riforma del Ministero in base alla disciplina sulla revisione della spesa», con il compito, tra l'altro, di «identificare le linee di modernizzazione del Ministero e di tutti gli enti vigilati, con riguardo alle competenze, alle articolazione delle strutture centrali e periferiche, alla innovazione delle procedure, in base alla disciplina sulla revisione della spesa»;

Vista la relazione finale della predetta Commissione, presentata al Ministro in data 31 ottobre 2013;

Visto l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e in particolare l'articolo 14;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2014 recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato ritirato in data 30 giugno 2014, per consentire l'adeguamento dell'organizzazione del Ministero a quanto disposto dal citato decreto-legge n. 83 del 2014;

Rilevata la necessità di provvedere al riordino della struttura organizzativa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dando esecuzione alle misure previste dall'articolo 2, comma 10, del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché dall'articolo 16, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Considerata l'organizzazione ministeriale proposta in coerenza con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e di livello non generale, rideterminati con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013;

Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonché per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Vista la nota del 15 luglio 2014 di trasmissione al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministero dell'economia e delle finanze dello schema di decreto del presidente del Consiglio dei Ministri concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella riunione del 15 luglio 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2014;

Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

Capo I

MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO E ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI DI LIVELLO GENERALE DEL MINISTERO

Art. 1.

Ministro e Sottosegretari di Stato

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato: «Ministro», è l'organo di direzione politica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato: «Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. I Sottosegretari di Stato svolgono le funzioni e i compiti a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.

Art. 2.

Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale

1. Il Ministero si articola in dodici uffici dirigenziali di livello generale centrali e nove uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in un ufficio dirigenziale di livello
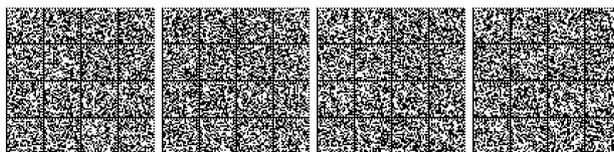
generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e in un ufficio dirigenziale di livello generale presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance.

2. Sono uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero i nove istituti dotati di autonomia di cui all'articolo 30, comma 2, lettera *a)*, e comma 3, lettera *a)*.

Capo II

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO E ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 3.

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Essi sono costituiti nell'ambito del Gabinetto, il quale è centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

2. Sono Uffici di diretta collaborazione:

a) l'Ufficio di Gabinetto;

b) la Segreteria del Ministro;

c) l'Ufficio Legislativo;

d) l'Ufficio Stampa;

e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 95 unità, comprensivo di estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro, in numero non superiore a 20. Il Ministro può nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'articolo 7, della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonché un consigliere diplomatico.

4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, fino a 12 Consiglieri, scelti tra esperti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il Ministro, con il decreto con cui dispone l'incarico, dà atto dei requisiti di particolare professionalità del Consigliere e allega un suo dettagliato curriculum.

5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 è determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nelle seguenti misure:

a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Segretario generale del Ministero;

b) per il Capo dell'Ufficio Legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;

c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Segretario particolare del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il portavoce del Ministro, nonché per i Capi delle Segreterie o, in via alternativa, per i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) al Capo dell'Ufficio Stampa è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;

e) ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale;

f) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione

che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero;

g) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui al comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per i titolari degli Uffici di cui al comma 2 e per il relativo personale il trattamento economico previsto dal comma 5 si applica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23-*ter*, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando quanto, altresì, previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo.

8. I Capi degli uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio Legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonché tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalità. Il Capo della Segreteria e il Segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3.

9. Presso il Gabinetto possono essere conferiti, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche, complessivamente un incarico dirigenziale di livello generale e un incarico dirigenziale di livello non generale.

10. Possono essere inoltre conferiti incarichi di Vice Capo degli uffici di Gabinetto e Stampa, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nell'ambito del contingente di cui al comma 9, oppure a esperti e consulenti, nell'ambito del contingente di cui al comma 4. Può essere conferito un incarico di Vice Capo dell'Ufficio Legislativo nell'ambito del contingente di cui ai commi 4 e 9.

11. L'assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali agli Uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di Gabinetto.

12. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale Organizzazione. La suddetta Direzione generale fornisce altresì le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.

13. Gli Uffici di diretta collaborazione possono avvalersi, al di fuori del contingente di cui al comma 3 e con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, sulla base di convenzioni con le Università, di personale delle medesime Istituzioni per lo svolgimento di programmi di interesse comune, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro.

2. In particolare, il Capo di Gabinetto coordina le attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti del Segretariato generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato generale e con le altre strutture dirigenziali di livello generale, con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance.

3. Il Capo di Gabinetto può essere coadiuvato da uno o due Vice Capi di Gabinetto, nominati ai sensi dell'articolo 3, comma 10.

Art. 5.

Ufficio legislativo

1. L'Ufficio Legislativo provvede allo studio e alla definizione dell'attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento e la qualità del linguaggio normativo. Segue la normativa dell'Unione europea nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e attività culturali e al turismo e la formazione delle relative leggi di recepimento in collaborazione con il Consigliere diplomatico, cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, degli Uffici di diretta collaborazione e del Segretario generale, nonché, limitatamente alle questioni interpretative di massima che presentano profili di interesse generale, delle Direzioni generali centrali; svol-

ge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata, con le autorità amministrative indipendenti e con il Consiglio di Stato; cura l'istruttoria in materia di contenzioso costituzionale.
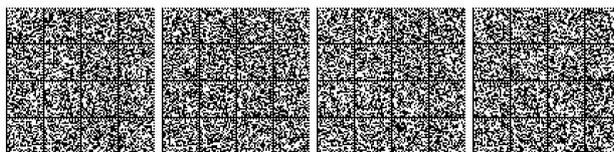
Art. 6.

Ufficio stampa

1. L'Ufficio Stampa tiene i rapporti con la stampa, cura la comunicazione pubblica del Ministro e supervisiona la comunicazione istituzionale del Ministero. Cura, in particolare, i rapporti con le emittenti radiotelevisive italiane ed estere per promuovere lo sviluppo della cultura e il turismo, anche mediante progetti specifici di comunicazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e delle attività di tutela e valorizzazione; a tal fine si raccorda con le strutture centrali e periferiche interessate.

2. L'Ufficio organizza e coordina, in raccordo con il Segretario generale e la Direzione generale Organizzazione, l'attività di comunicazione interna diretta agli uffici centrali e periferici del Ministero.

Art. 7.

Ulteriori Uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della Segreteria. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

2. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, assiste il Ministro in campo internazionale e europeo, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio Legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero. Il Consigliere diplomatico si raccorda con il Segretariato generale per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale.

Art. 8.

Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi delle Segreterie e i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai rispettivi Sottosegretari.

2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il Capo della segreteria, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 8 unità, delle quali non più di 3 estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.

Art. 9.

Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Presso il Ministero è istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato: «Organismo», ufficio dirigenziale generale, in forma di organo monocratico, che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive modificazioni, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio.

2. Presso l'Organismo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, prevista dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive modificazioni, alla quale il Capo di Gabinetto assegna il personale e le risorse finanziarie e strumentali necessarie, incluso un dirigente di livello non generale, nell'ambito dei contingenti e delle risorse attribuiti agli Uffici di diretta collaborazione.

3. Il Direttore dell'Organismo individua un responsabile della Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance nell'ambito del personale assegnato alla medesima Struttura ai sensi del comma 2.

4. L'Organismo indipendente della valutazione della performance costituisce centro di costo del centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».

Art. 10.

Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

1. Il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.

2. Con decreto da adottarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, ne è definito l'organico, fermo restando il disposto dell'articolo 827 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle esigenze del Comando si provvede mediante il centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».

Capo III

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 11.

Segretariato generale

1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il
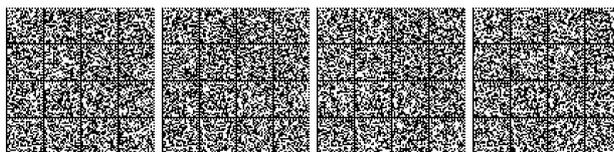
Segretario generale assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa, elabora le direttive, gli indirizzi e le strategie concernenti l'attività complessiva del Ministero, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività. Il Segretario generale coordina inoltre le direzioni generali centrali e gli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero ed è responsabile direttamente nei confronti del Ministro dell'attività di coordinamento e della puntuale realizzazione degli indirizzi impartiti dal Ministro.

2. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:

a) esercita il coordinamento dell'attività degli uffici, anche attraverso la convocazione periodica in conferenza, anche per via telematica, dei direttori generali centrali e dei segretari regionali, per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze; può convocare anche i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero; la conferenza dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali generali periferici e dei segretari regionali è in ogni caso convocata ai fini del coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di cui alla lettera *i)*;

b) coordina le attività delle direzioni generali centrali e dei segretariati regionali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

c) in caso di inerzia, sollecita i direttori generali centrali, i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero e, sentiti i direttori generali competenti, i segretari regionali responsabili e adotta le opportune prescrizioni; in caso di perdurante inerzia e di inottemperanza alle proprie prescrizioni specifiche, il Segretario generale si sostituisce al responsabile dell'ufficio e adotta tutti gli atti necessari; risolve altresì ogni eventuale conflitto di competenza tra i diversi uffici dirigenziali di livello generale;

d) concorda con le Direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale;

e) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;

f) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, nonché gli interventi conseguenti a emergenze di carattere nazionale e internazionale, in collaborazione con le altre Istituzioni competenti; coordina l'attività di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale;

g) raccoglie, coordina e analizza i fabbisogni del patrimonio immobiliare e mobiliare, di beni e di servizi del Ministero; cura i rapporti con l'Agenzia del demanio, fatte salve le ipotesi di cui agli articoli 21, comma 2, lettera *a)*, e 22, comma 2, lettera *b)*;

h) coordina la predisposizione delle relazioni ai sensi di legge alle Istituzioni ed agli Organismi sovranazionali e al Parlamento, anche ai sensi dell'articolo 84 del Codice;

i) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro, anche sulla base delle risultanze delle riunioni della conferenza di cui alla lettera *a)*;

l) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali centrali, i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici e i segretari regionali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

m) coordina le attività di rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la programmazione dei fondi comunitari diretti e indiretti, anche svolgendo, ove richiesto e comunque nel rispetto della normativa europea in materia, le funzioni proprie della autorità di gestione dei programmi comunitari; coordina i rapporti con l'UNESCO e promuove l'iscrizione di nuovi siti e di nuovi elementi nelle liste del patrimonio mondiale materiale e immateriale, sulla base dell'attività istruttoria compiuta dalle competenti direzioni generali;

n) coordina il Servizio ispettivo e approva il programma annuale dell'attività ispettiva, anche sulla base degli indirizzi impartiti dal Ministro;

o) cura l'istruttoria dei procedimenti di concessione del patrocinio del Ministero;

p) cura l'elaborazione, entro il 31 ottobre di ciascun anno, sulla base delle proposte e delle istruttorie curate dalle direzioni generali centrali competenti, dagli istituti di cui all'articolo 30 e dai segretariati regionali, del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», di cui articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, mediante individuazione dei beni e dei siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici; entro il 15 marzo di ciascun anno predispone una relazione concernente gli interventi del Piano strategico già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi;

q) assicura, in raccordo con l'Ufficio Stampa e con la Direzione generale Organizzazione, l'attività di comunicazione interna diretta agli uffici centrali e periferici del Ministero;

r) si raccorda con la Direzione generale Organizzazione per l'allocazione delle risorse umane e la mobilità delle medesime tra le diverse direzioni ed uffici, sia centrali che periferici, anche su proposta dei relativi direttori;

s) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, sull'Istituto per il credito sportivo, limitatamente agli interventi in materia di beni e attività culturali.

3. Presso il Segretariato generale operano la Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Ufficio speciale programmi comunitari.

4. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

5. Il Segretariato generale si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale, compreso il Servizio ispettivo, cui sono assegnati cinque dirigenti con funzioni ispettive, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 12.

Uffici dirigenziali generali centrali

1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:

a) Direzione generale «Educazione e ricerca»;

b) Direzione generale «Archeologia»;

c) Direzione generale «Belle arti e paesaggio»;

d) Direzione generale «Arte e architettura contemporanee e periferie urbane»;

e) Direzione generale «Spettacolo»;

f) Direzione generale «Cinema»;

g) Direzione generale «Turismo»;

h) Direzione generale «Musei»;

i) Direzione generale «Archivi»;

l) Direzione generale «Biblioteche e istituti culturali»;

m) Direzione generale «Organizzazione»;

n) Direzione generale «Bilancio».

Art. 13.

Direzione generale «Educazione e ricerca»

1. La Direzione generale Educazione e ricerca svolge funzioni e compiti relativi al coordinamento, alla elaborazione e alla valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) approva, con cadenza triennale, sentita la Direzione generale Organizzazione, un piano delle attività formative, di ricerca e di autovalutazione degli uffici centrali e periferici del Ministero;

b) autorizza e valuta, sentite le Direzioni generali centrali competenti, le attività formative e di ricerca svolte dalle strutture centrali e periferiche del Ministero. A tal fine, predispone e aggiorna la struttura delle attività di formazione e ricerca del Ministero; indica gli obiettivi formativi; ne rileva il fabbisogno finanziario e di risorse; ne stabilisce i criteri di valutazione;

c) alloca risorse e stabilisce premialità, sentito il Segretario generale e d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, in relazione alle attività di educazione, formazione e di ricerca svolte dagli uffici centrali e periferici del Ministero;

d) promuove e organizza periodici corsi di formazione per il personale del Ministero; cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, e a tale fine: coordina le attività di formazione; definisce i piani di formazione, sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero tramite appositi prospetti informativi; pianifica, progetta e gestisce i corsi di formazione e valuta l'efficacia degli interventi formativi; cura i rapporti con le università e con enti e organismi di formazione; gestisce la banca dati della formazione;

e) approva e valuta gli obiettivi degli stages e tirocini promossi dagli Istituti centrali e dalle Scuole presso gli archivi di Stato, nonché da tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero; promuove, monitora e valuta i programmi formativi di tirocinio attivati tramite il «Fondo 1000 giovani per la cultura» di cui all'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

f) autorizza e valuta iniziative di educazione, formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti privati che prevedano attività formative svolte presso o in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero;

g) collabora con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e altri enti di ricerca italiani o esteri alle attività di coordinamento dei programmi universitari e di ricerca relativi ai campi di attività del Ministero; stipula accordi con le Regioni al fine di promuovere percorsi formativi congiunti;

h) promuove iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali e turismo, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali; favorisce e promuove la partecipazione, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali;

i) predispone ogni anno, d'intesa col Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che abbia ad oggetto la conoscenza del patrimonio stesso e della sua funzione civile; il piano è attuato anche mediante apposite convenzioni con le Regioni, gli enti locali, le università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

l) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;

m) predispone annualmente un rapporto sull'attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;

n) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilità;

o) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a realtà territoriali definite

o a percorsi culturali determinati, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali competenti e gli uffici cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali. Le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati;

p) coordina, raccordandosi con la Direzione generale Archivi, l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;

q) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero;

r) collabora con gli Istituti di cultura italiani all'estero al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale della Nazione;

s) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi di cui all'articolo 9-*bis* del Codice; cura altresì i procedimenti relativi all'accreditamento degli istituti di formazione dei restauratori;

t) cura, raccordandosi con la Direzione generale Archeologia, la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonché dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

u) redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

v) coordina le attività di studio e di ricerca attraverso un apposito ufficio studi.

3. La Direzione generale Educazione e ricerca svolge le funzioni di coordinamento e indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, sull'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, sull'Opificio delle pietre dure e sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario. La Direzione generale assegna, altresì, d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti.

4. La Direzione generale Educazione e ricerca costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

5. La Direzione generale Educazione e ricerca si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale, compresi l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 14.

Direzione generale «Archeologia»

1. La Direzione generale Archeologia svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela di aree e beni di interesse archeologico, anche subacquei. Con riferimento all'attività di tutela esercitata dalle Soprintendenze Archeologia, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;

b) concorda con la Direzione generale Belle arti e paesaggio le determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale che riguardano interventi in aree o su beni di interesse archeologico;

c) è sentito dagli istituti e musei di cui all'articolo 30, comma 3, ai fini dell'autorizzazione al prestito di beni di interesse archeologico per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *b)*, e delle linee guida di cui al medesimo articolo 20, comma 2, lettera *u)*, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

d) può proporre alla Direzione generale Musei di dichiarare, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni di interesse archeologico e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni di interesse archeologico, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *b)*, e delle linee guida di cui al medesimo articolo 20, comma 2, lettera *u)*, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;

f) elabora, anche su proposta dei soprintendenti e comunque sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni di interesse archeologico;

g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse archeologico;

h) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;

i) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalità da esso definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni di interesse archeologico;

l) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni di interesse archeologico, a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice;

m) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera *b)*, 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera *e)*, e 82, del Codice;

n) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;

o) promuove la stipula di convenzioni tra il Ministero, gli enti territoriali e locali e cooperative di giovani, storici dell'arte, archeologi, archivisti e bibliotecari, per la migliore gestione di beni archeologici, per rendere più fruibili e funzionali i luoghi d'arte e di studio e accrescere la sensibilità culturale e l'educazione al patrimonio storico e artistico;

p) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero;

q) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

3. La Direzione generale Archeologia esercita il coordinamento e l'indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, la vigilanza, sulla Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia e sulla Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale Archeologia esercita altresì le funzioni di indirizzo, e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, unitamente alla Direzione generale Educazione e ricerca e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla Scuola Archeologica Italiana in Atene.

4. La Direzione generale Archeologia costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

5. La Direzione generale Archeologia si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali e nelle Soprintendenze Archeologia, uffici dirigenziali non generali periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 15.

Direzione generale «Belle arti e paesaggio»

1. La Direzione generale Belle arti e paesaggio svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, alla tutela dei beni architettonici e alla qualità ed alla tutela del paesaggio. Con riferimento all'attività di tutela esercitata dalle Soprintendenze Belle arti e paesaggio, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;

b) elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali periferici, sentita la Direzione Educazione e ricerca, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;

c) esprime la volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni immobili di interesse architettonico, storico, artistico ed etnoantropologico;

d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalità da esso definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;

e) è sentito dagli istituti e musei di cui all'articolo 30, comma 3, ai fini dell'autorizzazione al prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *b)*, e delle linee guida di cui al medesimo articolo 20, comma 2, lettera *u)*, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

f) può proporre alla Direzione generale Musei di dichiarare, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *b)*, e delle linee guida di cui al medesimo articolo 20, comma 2, lettera *u)*, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

g) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nel settore di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice;

h) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera *b)*, 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera *e)*, e 82 del Codice;

i) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;

l) esprime le determinazioni dell'amministrazione, concordate con le direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

m) istruisce, acquisite le valutazioni delle direzioni generali competenti, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;

n) esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;

o) predispone, su proposta del segretario regionale competente, la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del Codice;

p) ai sensi dell'articolo 141 del Codice adotta, sentite le Commissioni regionali per il patrimonio culturale competenti, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici che insistano su un territorio appartenente a più regioni;

q) promuove la stipula di convenzioni tra il Ministero, gli enti territoriali e locali e cooperative di giovani, storici dell'arte, archeologi, archivisti e bibliotecari, per la migliore gestione di beni storici e artistici, per rendere più fruibili e funzionali i luoghi d'arte e di studio e accrescere la sensibilità culturale e l'educazione al patrimonio storico e artistico;

r) promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree periferiche compromesse o degradate, al fine della ridefinizione e ricostituzione di paesaggi, secondo le previsioni della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

s) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero;

t) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

u) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.

3. La Direzione generale Belle arti e paesaggio esercita il coordinamento e le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, sull'Istituto centrale per la demoetnoantropologia e sull'Istituto centrale della grafica, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale assegna, altresì, d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti. Presso la Direzione generale opera il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78.

4. La Direzione generale Belle arti e paesaggio costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

5. La Direzione generale Belle arti e paesaggio si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale, compresi l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia e l'Istituto centrale della grafica, e in Soprintendenze Belle arti e paesaggio, uffici dirigenziali di livello non generale periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 16.

Direzione generale «Arte e architettura contemporanee e periferie urbane»

1. La Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane svolge le funzioni e i compiti relativi alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee. La Direzione promuove altresì la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;

b) elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali periferici, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione delle opere di arte e architettura contemporanee;

c) promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

d) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dell'articolo 37 del Codice;

e) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;

f) sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, promuove la formazione, in collaborazione con le università, le Regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica, urbanistica e del paesaggio, nonché dell'arte contemporanea;

g) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;

h) promuove la creatività e la produzione artistica contemporanea e ne diffonde la conoscenza, valorizzando, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;

i) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale;

l) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero;

m) elabora proposte e cura l'istruttoria propedeutica alla partecipazione del Ministro al coordinamento delle politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate attraverso il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) di cui all'articolo 12-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; cura e coordina, anche tramite gli uffici periferici del Ministero, la concertazione con le Regioni e con le autonomie locali, nella prospettiva della crescita, dell'inclusione sociale e della coesione territoriale, al fine della promozione e della realizzazione di programmi e piani di rigenerazione urbana e di riqualificazione, anche ambientale, delle periferie urbane, anche nel quadro della programmazione nazionale e regionale dei fondi europei;

n) promuove iniziative di riqualificazione e valorizzazione delle periferie urbane, anche tramite apposite convenzioni con enti territoriali ed enti locali, università e altri soggetti pubblici e privati.

o) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi delle legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.

3. La Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

4. La Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane si articola in un ufficio dirigenziale di livello non generale centrale, individuato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 17.

Direzione generale «Spettacolo»

1. La Direzione generale Spettacolo svolge funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;

b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

c) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore della produzione musicale e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle Entrate;

d) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, sulle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale;

e) esprime alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà intellettuale e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE).

3. Il Direttore generale partecipa alle commissioni in materia di spettacolo dal vivo secondo le disposizioni della normativa di settore, nonché alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e delle relative sezioni competenti.

4. La Direzione generale Spettacolo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

5. La Direzione generale Spettacolo si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 18.

Direzione generale «Cinema»

1. La Direzione generale Cinema svolge le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri;

b) ai sensi della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, propone e attua, con riferimento al settore di competenza, misure finalizzate a fornire alle industrie culturali nazionali autonome un accesso effettivo ai mezzi di produzione, di diffusione e di distribuzione delle attività, dei beni e dei servizi culturali;

c) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, dell'interesse culturale dei film, della qualifica d'essai dei film, nonché dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

d) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e degli enti e delle iniziative per la diffusione della cultura cinematografica;

e) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle Entrate;

f) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonché gli adempimenti di competenza del Ministero in materia di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;

g) svolge le attività amministrative connesse al rilascio del nulla osta alla proiezione in pubblico di film;

h) svolge le attribuzioni del Ministero in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e in tale ambito, raccordandosi con la Direzione generale Educazione e ricerca, cura i rapporti con gli altri Ministeri, con particolare riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne la promozione della formazione, con le Regioni e gli enti locali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre istituzioni pubbliche e private;

i) svolge, d'intesa con la Direzione generale Turismo e in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale, anche a fini turistici, dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano;

l) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

m) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale;

n) esprime alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà intellettuale, diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE).

3. Il Direttore generale presiede le commissioni previste dalla normativa di settore nelle materie di competenza e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e della relativa sezione competente, secondo le modalità previste dalla normativa di settore, anche attraverso dirigenti appositamente delegati.

4. Presso la Direzione generale opera l'Osservatorio per lo spettacolo di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni.

5. La Direzione generale Cinema costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

6. La Direzione generale Cinema si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 19.

Direzione generale «Turismo»

1. La Direzione generale Turismo svolge funzioni e compiti in materia di turismo, e a tal fine cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) elabora e sottopone all'approvazione del Ministro i piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali, nonché di quelle europee e internazionali e ne cura l'attuazione;

b) definisce le strategie per rilanciare la competitività dell'Italia sullo scenario internazionale e per la promozione del Made in Italy; a tal fine si raccorda con il Segretariato generale e con le Direzioni generali competenti per materia;

c) promuove iniziative, raccordandosi con le altre Direzioni generali e con l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per la qualità e lo sviluppo dell'offerta turistica e per il miglioramento della qualità dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica dei territori;

d) promuove, in raccordo con l'ENIT, azioni dirette alla valorizzazione della ricchezza e della varietà delle destinazioni turistiche italiane, attraverso l'attuazione

di interventi in favore del settore turistico, sia su fondi nazionali sia in riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione europea;

e) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attività di rilievo internazionale concernenti il settore del turismo;

f) elabora, in raccordo con l'ENIT, programmi e promuove iniziative, in raccordo con le Direzioni generali competenti e i Segretariati regionali, finalizzate all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall'UNESCO patrimonio culturale materiale o immateriale dell'umanità;

g) attiva, in raccordo con i Segretariati regionali e con gli enti territoriali, reti e percorsi di valorizzazione del patrimonio culturale e cura la definizione, in raccordo con la Direzione generale Belle arti e paesaggio e la Direzione generale Musei, degli indirizzi strategici dei progetti relativi alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative di promozione turistica finalizzate a valorizzare le identità territoriali e le radici culturali delle comunità locali;

h) elabora programmi e promuove iniziative finalizzati a sensibilizzare le giovani generazioni al turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale, dell'ambiente e dell'ecosistema;

i) provvede alla diffusione del Codice di Etica del Turismo;

l) gestisce il Fondo buoni vacanze da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli;

m) attua iniziative di assistenza e tutela dei turisti, garantendo il consumatore di pacchetto turistico;

n) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale, ivi inclusi ENIT-Agenzia nazionale del turismo, ACI - Automobile Club d'Italia e CAI - Club Alpino Italiano, nonché la società Promuovi Italia S.p.a. in liquidazione;

o) gestisce il Fondo nazionale di garanzia;

p) cura le attività di regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il sistema delle autonomie locali e le realtà imprenditoriali;

q) provvede alla programmazione e gestione di fondi strutturali e promuove gli investimenti di competenza all'estero e in Italia;

r) predispone gli atti necessari all'attuazione delle misure a sostegno delle imprese di settore, ivi compresa la concessione di crediti di imposta;

s) predispone gli atti necessari al monitoraggio dell'applicazione e alla revisione periodica degli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo ed internazionale;

t) convoca, in qualità di amministrazione procedente, apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati;

u) promuove la realizzazione di progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, predisposti a cura delle Regioni e degli enti locali, singoli o associati;

v) cura le attività inerenti all'esercizio di ogni altra competenza statale in materia di turismo.

3. Presso la Direzione generale Turismo, che ne supporta le attività, hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente per la promozione del turismo di cui all'articolo 28.

4. La Direzione generale Turismo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

5. La Direzione generale Turismo si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 20.

Direzione generale «Musei»

1. La Direzione generale Musei cura le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione. Sovraintende al sistema museale nazionale e coordina i poli museali regionali. Svolge altresì funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato. La Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione con riferimento alle attività svolte dai Poli museali regionali e dai direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 30, comma 3, lettera *b)*, anche su proposta del Segretario regionale.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segreta-

ri regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;

b) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *d)*, del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;

c) cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato dalle mostre, esposizioni od eventi di cui alla lettera *b)*;

d) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti;

e) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice; elabora linee guida, in conformità con i più elevati standard internazionali, per la individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;

f) elabora modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice, favorendo altresì la partecipazione del Ministero ad associazioni, fondazioni, consorzi o società per la gestione e la valorizzazione dei beni culturali; cura altresì, nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione, raccordandosi con la Direzione generale Bilancio, la predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico;

g) cura, anche tramite i poli museali regionali, la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-Regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del Codice, e degli accordi tra lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, nonché le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112;

h) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede all'incremento della qualità degli inerenti servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni; predispone altresì linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM), e ne verifica il rispetto da parte dei musei statali;

i) elabora, avvalendosi delle banche dati predisposte dalla Direzione generale Organizzazione, parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a valutare la gestione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, in termini di economicità, efficienza ed efficacia, nonché di qualità dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati;

l) assicura comunque, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

m) adotta i provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni culturali, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, sentiti i direttori generali competenti per materia e previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico;

n) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

o) elabora, sentite le Direzioni generali competenti per materia, linee guida in materia di orari di apertura, bigliettazione e politiche dei prezzi per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali, anche in forma integrata, nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice;

p) promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di poli museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio; al medesimo fine, favorisce la costituzione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice, di fondazioni museali aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati; individua altresì, secondo gli indirizzi e i criteri dettati dal Ministro e sentiti i direttori dei poli museali regionali, i musei e i luoghi della cultura da affidare in gestione indiretta a soggetti privati ai sensi dell'articolo 115 del Codice;

q) propone al Direttore generale Bilancio, ai fini di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, lettera *q)*, sulla base dell'istruttoria elaborata sentiti i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero di cui all'articolo 2, comma 2, gli interventi diretti al riequilibrio finanziario tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni;
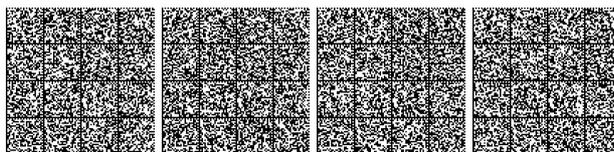
r) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni culturali, anche nel rispetto degli accordi di cui alla lettera *b)*, e delle linee guida di cui alla lettera *u)*, sentite le Direzioni generali competenti e fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

s) coadiuva la Direzione generale Bilancio nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;

t) assicura per tutti gli istituti e luoghi della cultura l'adempimento degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riguardo ai bilanci degli istituti dotati di autonomia; redige e pubblica altresì un rapporto annuale sulla gestione dei servizi per il pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura;

u) elabora linee guida per lo svolgimento dell'attività di valorizzazione di competenza del Ministero, in conformità con i più elevati standard internazionali, nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza e di pubblico godimento;

v) coordina l'elaborazione del progetto culturale di ciascun museo all'interno del sistema nazionale, in modo da garantire omogeneità e specificità di ogni museo, favorendo la loro funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura.

3. La Direzione generale Musei esercita, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, la vigilanza sui musei dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 30, comma 3, e ne approva i relativi bilanci e conti consuntivi, su parere conforme della Direzione generale Bilancio.

4. La Direzione generale Musei costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

5. La Direzione generale Musei si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali e in non più di diciassette poli museali regionali, uffici di livello dirigenziale non generale periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 21.

Direzione generale «Archivi»

1. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici. Con riferimento all'attività di tutela esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale.

2. In particolare, la Direzione generale:

a) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati agli archivi, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli archivistici per il coordinamento dell'attività degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio;

b) propone ai fini dell'istruttoria per il settore di competenza, gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni degli archivi di Stato e tenendo conto altresì dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio;

c) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a tutela;

d) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48 del Codice; autorizza, altresì, l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

e) predispone linee guida e direttive per la formazione degli archivi correnti e collabora, ai sensi degli articoli 23-*ter*, 40, comma 3, e 43, comma 4, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con le amministrazioni competenti alla definizione delle regole tecniche e dei requisiti funzionali in materia di formazione e conservazione di documenti digitali della pubblica amministrazione;

f) elabora, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche;

g) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, elaborazione scientifica e conservazione della memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali di settore e coordina altresì le relazioni con le amministrazioni archivistiche estere;

h) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;

i) concede contributi per interventi su archivi vigilati;

l) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;

m) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia a oggetto i beni medesimi, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

n) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;

o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;

p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;

q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;

s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;

t) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni archivistici, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice;

u) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *d)*, del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni archivistici interessati dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;

v) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, nonché degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice;

z) svolge le funzioni di coordinamento e indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, sull'Istituto centrale per gli archivi.

3. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, sull'Archivio centrale dello Stato, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale assegna, altresì, d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali al suddetto Istituto dotato di autonomia speciale.

4. La Direzione generale Archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia e applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento. A tal fine, la Direzione generale si raccorda con la Direzione generale Bilancio e con la Direzione generale Organizzazione.

5. La Direzione generale Archivi costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

6. La Direzione generale Archivi si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale centrali, compresi l'Archivio centrale dello Stato e l'Istituto centrale per gli archivi, e nelle Soprintendenze archivistiche e negli Archivi di Stato di cui agli articoli 36 e 37, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 22.

Direzione generale «Biblioteche e istituti culturali»

1. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali svolge funzioni e compiti relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, anche sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio;

b) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati alle biblioteche, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli bibliotecari per il coordinamento dell'attività degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio;

c) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;

d) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

e) elabora, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;
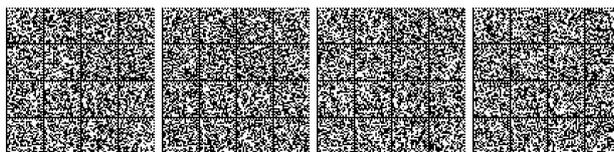
f) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia a oggetto i beni medesimi, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;

h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;

i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;

l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

m) promuove il libro e la lettura e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi, anche attraverso accordi con le scuole di ogni ordine e grado e con organismi e enti specializzati, avvalendosi della collaborazione del Centro per il libro e la lettura;

n) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534;

o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;

p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale;

r) decide, per i settori di competenza i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16 e 128 del Codice;

s) svolge le funzioni di coordinamento e indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e sull'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;

t) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni librari, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice;

u) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, nonché degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice;

v) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *d)*, del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni librari interessati dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;

z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.

3. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, nonché di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.

4. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali svolge le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale assegna, altresì, d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale.

5. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

6. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali si articola in sette uffici dirigenziali di livello non generale centrali, compresi gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale, e nelle biblioteche di cui all'articolo 38, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 23.

Direzione generale «Organizzazione»

1. La Direzione generale Organizzazione assicura la gestione efficiente, unitaria e coordinata degli affari generali e dei servizi comuni ed è competente in materia di stato giuridico del personale, di relazioni sindacali, di comunicazione interna, di concorsi, assunzioni, valutazioni, assegnazioni, mobilità, politiche per le pari opportunità e formazione continua del personale, gestione del contenzioso del lavoro, procedimenti disciplinari, spese di lite. Cura inoltre la qualità, la tempestività e l'affidabilità dei flussi informativi relativi alle attività del Ministero, mediante azioni quali la standardizzazione delle procedure e l'informatizzazione dei processi e la dematerializzazione dei flussi documentali. La Direzione generale assicura altresì la disponibilità, la gestione, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale tra tutte le strutture centrali e periferiche del Ministero.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) elabora, mediante piani d'azione e progetti coordinati, una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione;

b) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;

c) elabora parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti ad assicurare la completezza, la trasparenza e il costante aggiornamento delle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività del Ministero;

d) coordina i sistemi informativi del Ministero e cura il coordinamento nazionale dei sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso on-line, quali siti web e portali e delle banche dati, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti; promuove il miglioramento della conoscenza del patrimonio informativo dell'amministrazione;

e) cura la gestione della rete locale intranet del Ministero, raccordandosi con le strutture centrali e periferiche;

f) svolge i compiti previsti dall'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

g) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, fermo restando il coordinamento del Segretario generale;

h) attua le direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva ed emana gli indirizzi ai direttori generali centrali e periferici ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati;

i) cura l'organizzazione, gli affari generali e la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate ai centri di responsabilità presenti nella sede centrale del Ministero;

l) assicura, raccordandosi con l'Ufficio Stampa e il Segretario generale, la comunicazione interna al Ministero e gestisce i flussi informativi riguardanti l'organizzazione e il personale delle strutture centrali e periferiche;

m) assicura l'adempimento degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; in particolare, per assicurare la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per favorire le attività di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, assicura che tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, siano pubblicati integralmente nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto;

n) valuta e individua le migliori soluzioni per rispondere alle necessità di personale degli uffici;

o) elabora e attua le politiche del personale e della gestione delle risorse umane;

p) individua i fabbisogni formativi del personale del Ministero, trasmettendoli alla Direzione Educazione e ricerca;

q) elabora proposte e cura i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e con le organizzazioni del terzo settore per l'utilizzo di personale nell'ambito dell'attività del Ministero, anche nell'ambito del Servizio civile nazionale, sentite le Direzioni generali competenti per materia;

r) sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero, provvede alla programmazione generale del fabbisogno di personale, al dimensionamento degli organici del Ministero, sentiti le altre Direzioni generali e i Segretariati regionali, nonché, d'intesa con il Segretario generale, all'allocazione delle risorse umane e alla mobilità delle medesime tra le diverse direzioni ed uffici, sia centrali che periferici, anche su proposta dei relativi direttori.

3. La Direzione generale Organizzazione costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

4. La Direzione generale Organizzazione si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 24.

Direzione generale «Bilancio»

1. La Direzione generale Bilancio cura il bilancio, la programmazione e il controllo di gestione del Ministero per le risorse finanziarie nazionali e dell'Unione europea. La Direzione verifica il rispetto degli obiettivi individuati

dal Segretario generale e provvede all'allocazione delle risorse finanziarie in relazione all'esito di tale verifica. La Direzione svolge attività di supporto e consulenza in materia di contratti pubblici.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) cura, su proposta dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici e dei segretari regionali, l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa nonché dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, e attribuisce, anche mediante ordini di accreditamento, le relative risorse finanziarie agli organi competenti;

b) cura l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali delle spese di funzionamento, secondo le indicazioni ricevute dai competenti centri di responsabilità amministrativa;

c) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero; in attuazione delle direttive del Ministro, cura la gestione unitaria del bilancio; su proposta dei direttori generali centrali, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero in sede di formazione e di assestamento del bilancio e delle operazioni di variazione compensativa, la redazione delle proposte per il disegno di legge di stabilità, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

d) cura la fase istruttoria relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilità e tutti gli atti connessi; predispone gli atti relativi alla gestione unificata delle spese strumentali individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;

e) cura, in modo unitario per il Ministero, i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze;

f) cura l'istruttoria dei programmi e degli atti da sottoporre al CIPE, fornendo adeguato supporto ai competenti Uffici di diretta collaborazione del Ministro;

g) provvede al censimento delle attività delle strutture centrali e periferiche del Ministero, con riguardo al numero di procedimenti e di atti, alla dotazione di personale e alle risorse, nonché a indicatori di impatto relativi all'efficacia, all'efficienza e all'economicità delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale; a tal fine riceve dalle strutture centrali e periferiche, per via telematica e sulla base di appositi standard, gli atti adottati e ogni altra informazione richiesta;

h) cura l'istruttoria per la predisposizione dei programmi degli interventi da finanziare in attuazione dei programmi di ripartizione di risorse finanziarie rivenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste;

i) dispone le rilevazioni ed elaborazioni statistiche relative all'attività del Ministero, comprese quelle previste ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni; tali rilevazioni ed elaborazioni statistiche sono costantemente aggiornate e messe a disposizione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e delle altre strutture centrali e periferiche, secondo le rispettive competenze;

l) cura e promuove l'acquisizione delle risorse finanziarie aggiuntive nazionali e dell'Unione europea, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; cura i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico relativamente alle intese istituzionali di programma e ai relativi accordi attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

m) cura, in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, il controllo di gestione, in raccordo con i centri di costo del Ministero, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; comunica all'Organismo indipendente di valutazione della performance gli esiti del controllo di gestione;

n) coordina i centri di responsabilità del Ministero negli adempimenti relativi alla contabilità economica di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;

o) coordina e svolge attività di supporto ai centri di costo del Ministero negli adempimenti relativi alla gestione del sistema informativo SICOGE, anche ai fini dell'adozione di un sistema di scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

p) monitora e analizza la situazione finanziaria dei centri di responsabilità amministrativa del Ministero;

q) monitora e analizza le giacenze di cassa delle contabilità speciali e dei conti di tesoreria unica dei funzionari delegati del Ministero;

r) analizza ed effettua il monitoraggio degli investimenti pubblici di competenza del Ministero, anche avvalendosi del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni;

s) effettua la riprogrammazione degli interventi relativi a programmi approvati per i quali non risultino avviate le procedure di gara ai sensi dell'articolo 2, comma 386, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

t) cura gli adempimenti relativi al riequilibrio finanziario degli istituti di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni;

u) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti e dalla Direzione generale Organizzazione;
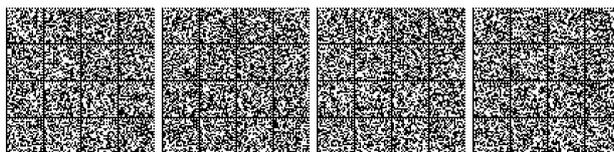
v) svolge attività di indirizzo, supporto e consulenza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture agli uffici centrali e periferici, anche mediante l'elaborazione di direttive e criteri per la redazione di bandi, capitolati e convenzioni-tipo;

z) svolge attività di studio finalizzata al recepimento e alla predisposizione di atti normativi dell'Unione europea in materia di contratti pubblici; cura i rapporti con gli organismi nazionali, dell'Unione europea e internazionali in materia di contratti pubblici; monitora l'efficacia della normativa nazionale, nei settori di competenza del Ministero, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture anche al fine della promozione di modifiche legislative e regolamentari e di normazione secondaria di attuazione;

aa) cura la gestione del trattamento economico del personale del Ministero;

bb) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulle società partecipate dal Ministero, sentite le Direzioni generali competenti per materia; esercita altresì le funzioni di vigilanza sugli Istituti dotati di autonomia e sugli enti vigilati o controllati dal Ministero, d'intesa con le Direzioni generali competenti per materia;

cc) cura gli adempimenti connessi al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

dd) definisce le specifiche tecniche e le modalità operative attraverso le quali i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento e provvedono a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse; a tal fine, predispone e cura la creazione e la gestione di un'apposita sezione sul sito istituzionale del Ministero per la trasparenza delle donazioni ammesse a fruire dei benefici fiscali previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in modo che siano associati ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, agli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, ai fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, all'ente o all'ufficio responsabile del bene, nonché alla fruizione;

ee) favorisce, coadiuvato dalla Direzione generale Musei e dai Poli museali regionali, l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; individua, con l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze, gli strumenti necessari ad assicurare il flusso delle risorse; promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo.

3. Presso la Direzione generale Bilancio opera il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, con funzioni di supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e realizzati dal Ministero.

4. La Direzione generale Bilancio costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, i Segretariati regionali di cui all'articolo 32.

5. La Direzione generale Bilancio si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Capo IV

ORGANI CONSULTIVI CENTRALI

Art. 25.

Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici»

1. Il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», è organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.

2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del direttore generale centrale competente trasmessa per il tramite dell'Ufficio di gabinetto:

a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione e ricerca;

d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni;

e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;

g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

3. Il Consiglio superiore può avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.

4. Il Consiglio superiore è composto da:

a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;

b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera *b)*. Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

6. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti da tutto il personale, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera *a)*, ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero. Alle sedute del Consiglio sono ammessi altresì, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni di componenti del Consiglio medesimo.

7. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero, né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.

8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Segretariato generale.

9. Il Consiglio superiore e la Consulta per lo spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.

Art. 26.

Comitati tecnico-scientifici

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

a) comitato tecnico-scientifico per l'archeologia;

b) comitato tecnico-scientifico per le belle arti;

c) comitato tecnico-scientifico per il paesaggio;

d) comitato tecnico-scientifico per l'arte e l'architettura contemporanee;

e) comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura;

f) comitato tecnico-scientifico per gli archivi;

g) comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali.

2. I comitati di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)* e *g)* del comma 1:

a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;

b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale, dei direttori generali centrali o dei segretari regionali che presentano richiesta per il tramite dei direttori generali centrali competenti, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;

c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su richiesta del Segretario generale o dei direttori generali competenti;

d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta con le modalità di cui alla lettera *b)*.

3. Il comitato di cui alla lettera *e)* del comma 1:

a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore;

b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.

4. Ciascun Comitato è composto:

a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura è eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di III area del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici sia a profili amministrativi;

b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere;

c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale, sentite le Consulte o Società scientifiche nazionali del settore.

5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera *g)*, il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di comma 4, lettera *b)*, la presenza di un esperto nelle poli-

tiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale e i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

6. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 25, comma 7.

7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.

8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti Direzioni generali.

Art. 27.

Consulta per lo spettacolo

1. La Consulta per lo spettacolo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, di seguito «Consulta», è organo consultivo del Ministro e svolge i seguenti compiti:

a) consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore;

b) consulenza in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.

2. La Consulta svolge i propri compiti in composizione plenaria ovvero mediante ciascuna delle cinque sezioni in cui essa è suddivisa.

3. Sono svolti in composizione plenaria i seguenti compiti:

a) attività consultiva in ordine ai compiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, che, per la propria generalità ed interdisciplinarietà, richiedano un esame collettivo dei rappresentanti dei diversi settori dello spettacolo;

b) svolgimento di attività consultiva espressamente sollecitata dal Ministro.

Art. 28.

Comitato permanente per la promozione del turismo in Italia

1. Il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è organo consultivo del Ministro. Opera presso la Direzione generale Turismo.

Art. 29.

Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

1. Il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è organo consultivo del Ministro. Opera presso la Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali.

Capo V

ISTITUTI CENTRALI E ISTITUTI CON FINALITÀ PARTICOLARI

Art. 30.

Istituti centrali e dotati di autonomia speciale

1. Sono istituti centrali:

a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;

c) l'Opificio delle pietre dure;

d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;

e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;

f) l'Istituto centrale per gli archivi;

g) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;

h) l'Istituto centrale per la grafica, che subentra all'Istituto nazionale per la grafica.

2. Sono istituti dotati di autonomia speciale:

a) quali uffici di livello dirigenziale generale:

1) la Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma;

2) la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, nei termini di cui all'articolo 41, comma 2;

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

1) l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro;

2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;

3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;

4) l'Archivio Centrale dello Stato;

5) il Centro per il libro e la lettura.

3. Sono altresì dotati di autonomia speciale i seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale:

a) quali uffici di livello dirigenziale generale:

1) la Galleria Borghese;

2) la Galleria degli Uffizi;

3) la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma;

4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;

5) il Museo di Capodimonte;

6) la Pinacoteca di Brera;

7) la Reggia di Caserta;

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

1) la Galleria dell'Accademia di Firenze;

2) la Galleria Estense di Modena;

3) la Galleria Nazionale d'arte antica di Roma;

4) il Museo Nazionale del Bargello;

5) il Museo Archeologico Nazionale di Napoli;

6) il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria;

7) il Museo Archeologico Nazionale di Taranto;

8) Paestum;

9) il Palazzo Ducale di Mantova;

10) il Palazzo Reale di Genova;

11) il Polo Reale di Torino.

4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa, possono essere individuati eventuali altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonché possono essere assegnati ai musei di cui al comma 3 ulteriori istituti o luoghi della cultura. Con i medesimi decreti di cui al precedente periodo uno o più musei di cui al comma 3, lettera *b)*, possono essere assegnati agli Istituti di cui al comma 2, lettera *a)*, o al comma 3, lettera *a)*, operanti nel territorio della stessa Regione. I decreti di cui ai precedenti periodi possono altresì ridenominare gli istituti da essi regolati.

5. L'organizzazione e il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale, ivi inclusa la dotazione organica, sono definiti con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con i medesimi decreti possono essere definiti, negli Istituti dotati di autonomia speciale, i compiti dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione, in affiancamento al soprintendente o al direttore, con specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al comma 1 e al comma 2, lettera *b)*, del presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono. Gli incarichi di direzione delle Soprintendenze speciali di cui al comma 2, lettera *a)*, sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti e musei di cui al comma 3, lettera *a)*, sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti e musei di cui al comma 3, lettera *b)*, sono conferiti dal Direttore generale Musei ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. In ogni caso gli incarichi di direzione degli istituti e musei di cui al comma 3 possono essere conferiti, secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Ai Direttori degli istituti e musei di cui al comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi, possono essere altresì conferite le funzioni di direttore del Polo museale regionale, senza ulteriori emolumenti accessori.

Capo VI

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

Art. 31.

Organi periferici del Ministero

1. Sono organi periferici del Ministero:

a) i Segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) le Soprintendenze Archeologia;

c) le Soprintendenze Belle arti e paesaggio;

d) i Poli museali regionali;

e) i Musei;

f) le Soprintendenze archivistiche;

g) gli Archivi di Stato;

h) le Biblioteche.

2. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali a essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della Direzione generale Organizzazione.

Art. 32.

Segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

1. I Segretariati regionali dei beni e delle attività culturali e del turismo, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano, nel rispetto della specificità tecnica degli istituti e nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate per i settori di competenza dalle Direzioni generali centrali, il coordinamento dell'attività delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale. I Segretariati regionali curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. Essi altresì stipulano accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.

2. Il segretario regionale, in particolare:

a) convoca e presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale di cui all'articolo 39; ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, convoca la stessa, d'ufficio o su richiesta del Segretario Generale o del Direttore generale centrale competente o su segnalazione delle altre amministrazioni statali, regionali e locali coinvolte, per il riesame di pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero;

b) riferisce trimestralmente al segretario generale e ai direttori generali centrali di settore in merito all'andamento delle attività degli uffici periferici del Ministero operanti nel territorio della Regione, sulla base dei dati forniti dagli uffici medesimi;

c) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37;

d) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle Soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'articolo 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalità trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla Regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla Regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice;

e) esprime il parere di competenza del Ministero anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più Soprintendenze di settore;

f) stipula l'intesa con la Regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del Codice;

g) propone al Ministro, per il tramite del direttore generale competente ad esprimere il parere di merito, la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;

h) sottopone al direttore generale competente la proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del Codice;

i) istruisce per la Commissione regionale per il patrimonio culturale la documentazione relativa alle proposte di interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero;

l) stipula, previa istruttoria della Soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice;

m) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento o il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;

n) predispone, d'intesa con le Regioni, i programmi e i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici, in raccordo con la Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane;

o) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza, nonché per l'acquisto di forniture, servizi e lavori, che non siano di competenza degli altri uffici periferici di cui all'articolo 31; assicura il supporto amministrativo a tutti gli uffici periferici per la predisposizione degli atti di gara per l'acquisto di forniture, servizi e lavori, favorendo il ricorso a centrali di committenza comuni e l'integrazione territoriale delle prestazioni e dei contratti;

p) coadiuva gli altri uffici territoriali nella programmazione degli interventi da finanziare mediante ricorso alla sponsorizzazione, assicurando la diramazione e la corretta attuazione, da parte degli uffici, delle linee guida applicative del Codice dei contratti pubblici;

q) cura la gestione delle risorse umane e assicura i servizi amministrativi di supporto agli uffici periferici operanti sul rispettivo territorio, anche agendo come tramite del Segretariato generale e, per i profili di competenza, delle Direzioni generali Organizzazione e Bilancio; cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale;

r) cura, in raccordo con le Regioni e gli enti locali interessati, l'attuazione degli indirizzi strategici e dei progetti elaborati a livello centrale relativi alla valorizzazione e alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle identità territoriali e delle radici culturali delle comunità locali;

s) favorisce la conoscenza, l'implementazione e l'attuazione a livello periferico delle politiche turistiche definite a livello centrale; svolge altresì attività di auditing territoriale e locale utile ad aggiornare le strategie nazionali e migliorare le politiche;

t) favorisce, in stretto raccordo con la Direzione generale Turismo e con il polo museale regionale, con riferimento al territorio regionale di competenza, iniziative per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualità dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica nel territorio regionale; coadiuva la Direzione generale Turismo nell'elaborazione di iniziative per la promozione dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica;

u) fornisce al Segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *h)*;

v) può proporre l'avocazione degli atti di competenza dei soprintendenti ai competenti Direttori Generali centrali.

3. L'incarico di segretario regionale per i beni e le attività culturali e il turismo è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal Direttore generale Bilancio, su proposta del Segretario generale.

4. I Segretariati regionali costituiscono centri di costo della Direzione generale Bilancio da cui dipendono contabilmente; per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione del personale, dipendono dalla Direzione generale Organizzazione.

5. I Segretariati regionali per i beni e le attività culturali e il turismo, individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono 17 e hanno sede nella città capoluogo di regione, ad esclusione della Sicilia, del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta.

Art. 33.

Soprintendenze Archeologia e Soprintendenze Belle arti e paesaggio

1. Le Soprintendenze, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano sul territorio la tutela del patrimonio culturale. In particolare:

a) svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali;

b) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, salvo quanto disposto dall'articolo 39, comma 2;

c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

d) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;

e) assicurano la tutela del decoro dei beni culturali ai sensi dell'articolo 52 del Codice;

f) amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed eseguono sugli stessi, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi conservativi; provvedono altresì all'acquisto di beni e servizi in economia;

g) svolgono attività di ricerca sui beni culturali e paesaggistici, i cui risultati rendono pubblici, anche in via telematica; propongono alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate ai territori di competenza; collaborano altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Educazione e ricerca, anche ospitando attività di tirocinio previste da dette attività e programmi formative;

h) propongono al Direttore generale competente e al Direttore generale Educazione e ricerca i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le Regioni ai sensi della normativa in materia; promuovono, anche in collaborazione con le Regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca, l'organizzazione di studi, ricerche, iniziative culturali e di formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;

i) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico;

l) istruiscono e propongono alla competente Commissione regionale per il patrimonio culturale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-*bis* del Codice;

m) impongono ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispongono, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice;

n) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale centrale competente i provvedimenti relativi a beni di proprietà privata, non inclusi nelle collezioni di musei statali, quali l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione, l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice;

o) esprimono pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice;

p) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, nonché dagli articoli 33, comma 3, e 37, comma 2, del Testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;

q) istruiscono e propongono alla direzione generale centrale competente, secondo le modalità di cui all'articolo 32, comma 2, lettera *d)*, l'esercizio del diritto di prelazione;

r) autorizzano il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici, nonché la rimozione di cippi e monumenti, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 50, commi 1 e 2, del Codice;

s) sono sentite dai Poli museali regionali ai fini dell'autorizzazione al prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *b)*, e delle linee guida di cui al medesimo articolo 20, comma 2, lettera *u)*, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

t) unificano ed aggiornano le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri e direttive forniti dal Direttore generale Educazione e ricerca;

u) svolgono le funzioni di ufficio esportazione;

v) esercitano ogni altro compito a esse affidato in base al Codice e alle altre norme vigenti.

2. Le Soprintendenze, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito nella legge n. 106 del 2014, assicurano la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, pubblicando integralmente nel proprio sito internet, oveesistente, e in quello del Ministero tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, indicando altresì per ogni procedimento la data di inizio, lo stato di avanzamento, il termine di conclusione e l'esito dello stesso. Sulla base dei dati di cui al precedente periodo, la Direzione generale Organizzazione redige statistiche sul funzionamento degli organi periferici, da pubblicare su apposita sezione del sito del Ministero, anche ai fini di eventuali proposte, elaborate dalle Direzioni generali competenti, di conseguenti atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. L'incarico di soprintendente è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 34.

Poli museali regionali

1. I poli museali regionali, uffici di livello dirigenziale non generale, sono articolazioni periferiche della Direzione generale Musei. Assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestione, ivi inclusi quelli afferenti agli istituti di cui all'articolo 30, comma 2, lettera *a)*, e comma 3, provvedendo a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza, e promuovono l'integrazione dei percorsi culturali di fruizione e, in raccordo con il segretario regionale, dei conseguenti itinerari turistico-culturali. A tali fini, il direttore del polo museale regionale riunisce periodicamente in conferenza, con cadenza almeno mensile, anche in via telematica, i direttori dei Musei di cui all'articolo 35, insistenti nella regione, ivi inclusi quelli di livello dirigenziale di cui all'articolo 30, comma 3.

2. Il direttore del polo museale regionale, oltre ai compiti individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, svolge, in particolare, le seguente funzioni:

a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale;

b) promuove la costituzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la creazione di poli museali comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonché di altri soggetti pubblici e privati;

c) garantisce omogeneità di servizi e di standard qualitativi nell'intero sistema museale regionale;

d) cura il progetto culturale di ciascun museo all'interno dell'intero sistema regionale, in collaborazione con il relativo direttore, in modo da garantire omogeneità e specificità di ogni museo, favorendo la loro funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura;

e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, lettera *c)*, stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *o)*, l'importo dei biglietti di ingresso unici, cumulativi e, previo accordo con i soggetti pubblici e privati interessati, integrati dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui all'articolo 30, comma 2, lettera *a)*, sentiti il Direttore generale Musei e i capi degli istituti, nonché i Direttori degli istituti e dei musei di cui all'articolo 30, comma 2, lettera *a)*, e 3, interessati;

f) stabilisce gli orari di apertura dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui all'articolo 30, comma 2, lettera *a)*, in modo da assicurare la più ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *o)*, sentiti i rispettivi capi di istituto;

g) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e assicurando la massima accessibilità;

h) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, il segretario regionale, i direttori dei musei aventi natura di ufficio dirigenziale e le Soprintendenze;

i) opera in stretta connessione con gli uffici periferici del Ministero e gli enti territoriali e locali, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee, e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;

l) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *b)*, sentite le Soprintendenze competenti e, per i prestiti all'estero, anche la Direzione generale Musei;

m) autorizza, sentito il soprintendente di settore, le attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso i musei del polo;

n) dispone, previa istruttoria delle Soprintendenze di settore e sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale Musei, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;

o) promuove la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice, su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati; a tali fini definisce intese anche con i responsabili degli archivi di Stato e delle biblioteche statali aventi sede nel territorio regionale;

p) elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e tramite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;

q) approva, su proposta del segretario regionale, e trasmette alla Direzione generale Bilancio gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa;

r) redige e aggiorna, sulla base delle indicazioni fornite della Direzione generale Musei, che acquisisce a tal fine il parere delle competenti Direzioni generali Archeologia e Belle arti e paesaggio, l'elenco degli istituti e dei luoghi della cultura affidati in consegna alla competenza dei Musei di cui all'articolo 35 del presente decreto;

s) coadiuva la Direzione generale Bilancio e la Direzione generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;

t) svolge attività di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direttore generale Educazione e ricerca, anche ospitando attività di tirocinio previste da dette attività e programmi formative;

u) svolge le funzioni di stazione appaltante.

3. I poli museali regionali, individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono non più di 17 e operano in una o più Regioni, ad esclusione delle Regioni Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Le funzioni di Direttore del Polo museale regionale possono essere attribuite anche ai Direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 30, comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi e senza alcun ulteriore emolumento accessorio.

Art. 35.

Musei

1. I musei sono istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. Sono aperti al pubblico e compiono ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisiscono, le conservano, le comunicano e le espongono a fini di studio, educazione e diletto.

2. I musei sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione. I musei sono dotati di un proprio statuto e possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.

3. I musei uffici di livello dirigenziale di cui all'articolo 30, comma 3, dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Musei; i musei non costituenti uffici dirigenziali sono articolazioni dei poli museali regionali. I musei archeologici si raccordano con la Direzione generale Archeologia, che definisce le modalità di collaborazione con le Soprintendenze Archeologia anche ai fini delle attività di ricovero, deposito, catalogazione e restauro dei reperti; le aree e i parchi archeologici, ferme restando le competenze della Direzione generale Musei e dei Poli museali regionali in materia di luoghi di cultura, sono gestiti dalle Soprintendenze Archeologia.

4. In particolare, il direttore dei musei uffici di livello dirigenziale di cui all'articolo 30, comma 3, oltre ai compiti individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, svolge le seguenti funzioni:

a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione del museo, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale;
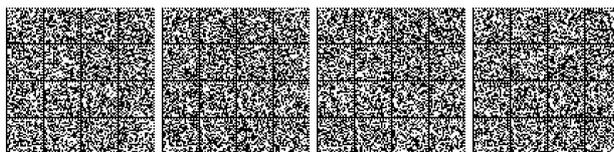
b) cura il progetto culturale del museo, facendone un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura;

c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, lettera *e)*, stabilisce l'importo dei biglietti di ingresso, sentita la Direzione generale Musei e il Polo museale regionale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *o)*;

d) stabilisce gli orari di apertura del museo in modo da assicurare la più ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *o)*;

e) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza;

f) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, il segretario regionale, il direttore del Polo museale regionale e le Soprintendenze;

g) assicura una stretta relazione con il territorio, anche nell'ambito delle ricerche in corso e di tutte le altre iniziative, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;

h) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *b)*, sentite le Direzioni generali competenti e, per i prestiti all'estero, anche la Direzione generale Musei;

i) autorizza, sentito il soprintendente di settore, le attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il museo;

l) dispone, previa istruttoria delle Soprintendenze di settore e sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale Musei, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione del museo, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;

m) coadiuva la Direzione generale Bilancio e la Direzione generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;

n) svolge attività di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direttore generale Educazione e ricerca, anche ospitando attività di tirocinio previste da dette attività e programmi formative;

o) svolge le funzioni di stazione appaltante.

Art. 36.

Soprintendenze archivistiche

1. Le Soprintendenze archivistiche, uffici di livello dirigenziale non generale, provvedono alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici nel territorio di competenza, anche avvalendosi del personale degli archivi di stato operanti nel territorio della regione.

2. In particolare, il soprintendente archivistico:

a) svolge, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla competente Direzione generale, attività di tutela dei beni archivistici presenti nell'ambito del territorio di competenza nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 44-*bis* del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

b) accerta e dichiara l'interesse storico particolarmente importante di archivi e singoli documenti appartenenti a privati;

c) tutela gli archivi, anche correnti, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali e locali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, e rivendicano archivi e singoli documenti dello Stato;

d) dispone la custodia coattiva dei beni archivistici negli archivi di Stato competenti al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Codice;

e) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti da parte del Direttore generale per gli archivi, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera *o)*;

f) attua, sulla base delle indicazioni tecniche e scientifiche della competente direzione generale, le operazioni di censimento e descrizione dei beni archivistici nell'ambito del territorio di competenza e cura l'inserimento e l'aggiornamento dei dati nei sistemi informativi nazionali;

g) svolge le istruttorie e propone al direttore generale centrale i provvedimenti di autorizzazione al prestito per mostre o esposizioni di beni archivistici, di autorizzazione all'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, di acquisto coattivo all'esportazione, di espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 66, 70 e 95 del Codice;

h) svolge le funzioni di ufficio esportazione;

i) fornisce assistenza agli enti pubblici e ad altri soggetti proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di importante interesse storico nella formazione dei massimari e manuali di classificazione e conservazione dei documenti, nonché nella definizione delle procedure di protocollazione e gestione della documentazione;

l) organizza e svolge attività di formazione degli addetti agli archivi per le Regioni, gli enti territoriali e locali e altri enti pubblici;

m) promuove la costituzione di poli archivistici, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, per il coordinamento dell'attività di istituti che svolgono funzioni analoghe e al fine di ottimizzare l'impiego di risorse e razionalizzare l'uso degli spazi;

n) promuove la conoscenza e la fruizione degli archivi e sottoscrive, secondo gli indirizzi generali impartiti dalla direzione generale centrale competente, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca per fini di tutela e di valorizzazione;

o) provvede all'acquisto di beni e servizi in economia ed effettua lavori di importo non superiore a 100.000 euro.

3. In caso di assenza di personale tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere organizzativo, le Soprintendenze archivistiche possono chiedere al Segretariato regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della programmazione degli interventi, di svolgere le funzioni di stazione appaltante per attività di cui al comma 1, lettera *o)*, e al comma 4.

Art. 37.

Archivi di Stato

1. Gli Archivi di Stato sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione dei beni archivistici in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione, nonché funzioni di tutela degli archivi, correnti e di deposito, dello Stato. Gli Archivi di Stato possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.

2. Gli Archivi di Stato provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia ed effettuano lavori di importo non superiore a 100.000 euro.

3. In caso di assenza di personale tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere organizzativo, gli Archivi di Stato possono chiedere al Segretariato regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della programmazione degli interventi, di svolgere le funzioni di stazione appaltante per attività di cui al comma 2.

4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere individuati gli Archivi di stato aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 38.

Biblioteche

1. Le Biblioteche pubbliche statali, uffici periferici della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali, svolgono funzioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, assicurandone la pubblica fruizione. Le Biblioteche possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.

2. Le Biblioteche pubbliche statali provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia ed effettuano interventi conservativi sul patrimonio bibliografico in consegna e sugli immobili in consegna, di importo non superiore a 100.000 euro.

3. In caso di assenza di personale tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere organizzativo, le Biblioteche pubbliche statali possono chiedere al Segretariato regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della programmazione degli interventi, di svolgere le funzioni di stazione appaltante per attività di cui al comma 2.

4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono individuate le Biblioteche pubbliche statali aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 39.

Commissioni regionali per il patrimonio culturale

1. La Commissione regionale per il patrimonio culturale è organo collegiale a competenza intersettoriale. Coordina e armonizza l'attività di tutela e di valorizzazione nel territorio regionale, favorisce l'integrazione inter- e multidisciplinare tra i diversi istituti, garantisce una visione olistica del patrimonio culturale, svolge un'azione di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione.

2. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;

b) dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;

c) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice;

d) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente Soprintendenza, che informa contestualmente il segretario regionale;

e) autorizza, su proposta del soprintendente, le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-*bis* e 58 del Codice;

f) richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice;

g) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della Regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice;

h) provvede, anche d'intesa con la Regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-*bis* del Codice;

i) esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale Musei, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici periferici del Ministero presenti nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice;

l) esprime pareri sugli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, anche sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero;

m) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;

n) stipula, su proposta del soprintendente di settore, gli accordi di cui al comma 7 dell'articolo 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

3. La Commissione svolge altresì le funzioni di Commissione di garanzia per il patrimonio culturale di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito nella legge n. 106 del 2014. A tal fine:

a) la Commissione può riesaminare i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione dell'atto, che è trasmesso in via telematica dai competenti organi periferici del Ministero, contestualmente alla sua adozione, anche alle altre amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro 3 giorni dalla ricezione dell'atto. Decorso inutilmente il termine di 10 giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato;

b) qualora il riesame da parte della Commissione confermi il dissenso espresso dagli organi periferici del Ministero in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-*quater*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, la decisione, ai sensi dell'articolo 14-*quater*, comma 2, delle legge n. 241 del 1990, può essere rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. La Commissione è presieduta dal segretario regionale, che la convoca anche in via telematica ed è composta dai soprintendenti di settore, inclusi i dirigenti degli Istituti di cui all'articolo 30, comma 2, lettera *a)*, e dal direttore del polo museale regionale operanti nel territorio della Regione. Tale composizione è integrata con i responsabili degli uffici periferici operanti in ambito regionale quando siano trattate questioni riguardanti i medesimi uffici. La partecipazione alla Commissione costituisce dovere d'ufficio e non è delegabile. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento delle Commissioni sono assicurate dai rispettivi segretariati regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40.

Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche

1. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013, nonché dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, richiamati in premessa, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le tabelle «A» e «B» allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione, distinti per profilo professionale e fascia retributiva. Detto decreto sarà tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero. Il personale non dirigenziale del Ministero è inserito nel ruolo del personale del Ministero.

Art. 41.

Norme transitorie e finali e abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto cessano di avere vigore il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, nonché gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

2. Alla Soprintendenza archeologica speciale per Pompei, Ercolano e Stabia è attribuita la qualifica di ufficio dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, alla conclusione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, e comunque a partire dal 1° gennaio 2016.

3. Al decreto del Presidente del Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) in tutto il testo, la locuzione «consiglio di amministrazione» è sostituita dalla seguente «consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106»;

b) all'articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Norme finali»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il presente regolamento si applica esclusivamente agli istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106».

4. In esito alla pubblicazione del presente decreto, il Ministero provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Al fine di assicurare l'immediata operatività delle strutture periferiche del Ministero, in sede di prima applicazione e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale Organizzazione, d'intesa con il Segretario generale e con la Direzione generale Bilancio, può, ai sensi della normativa vigente, assegnare unità di personale agli istituti e musei di cui all'articolo 30, comma 3, e agli uffici di cui all'articolo 31, in modo da garantire la più razionale ed efficiente distribuzione delle risorse umane.

6. Le strutture organizzative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alla nuova organizzazione del Ministero, nonché alla efficacia dei decreti attuativi di cui all'articolo 30.

7. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 agosto 2014

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCESCHINI, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 5231

Tabella A
(Prevista dall'articolo 40, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA

DIRIGENZA

Dirigenti di prima fascia 24*

Dirigenti di seconda fascia 167**

Totale dirigenti 191

* di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e n. 1 presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance.

** di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e n. 1 presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance.

Tabella B
(Prevista dall'articolo 40, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA

AREE

AREA	Dotazione organica
III	5.457
II	12.893
I	700
Totale	19.050

14G00183

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 2014.

Nomina dell'on. dott.ssa Paola DE MICHELI e dell'on. Davide FARAONE a Sottosegretari di Stato, rispettivamente, all'economia e alle finanze e all'istruzione, all'università e alla ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente dei Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

L'on. dott.ssa Paola DE MICHELI e l'on. Davide FARAONE sono nominati Sottosegretari di Stato, rispettivamente, all'economia e alle finanze e all'istruzione, all'università e alla ricerca.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 novembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GIANNINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 3032

14A09240

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 settembre 2014.

Attuazione dell'articolo 56, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante autorizzazione ad apportare modifiche alle procedure di pagamento della quota nazionale di competenza del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni concernente «coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» e, in particolare, l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante approvazione del regolamento concernente l'organizzazione e le procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 56, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 - con il quale il Ministro del tesoro viene autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche all'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988, intese ad aggiornare le procedure di pagamento dei contributi nazionali ivi previste, per un più efficace e tempestivo utilizzo delle risorse provenienti dalle Istituzioni dell'Unione europea;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" ed in particolare l'articolo 1, commi da 240 a 246;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, recante modifica, da ultimo, delle procedure di pagamento delle quote poste a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Ritenuto necessario aggiornare le procedure di pagamento del richiamato Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in coerenza con l'evoluzione della corrispondente normativa comunitaria e nazionale;
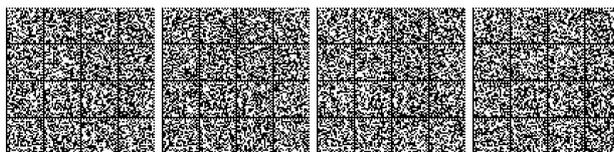
Decreta:

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111, del 15 maggio 2007, è sostituito dal seguente:

"Il Fondo provvede alle erogazioni delle quote di finanziamento poste a proprio carico, con le seguenti modalità:

a) per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali (FESR e *FSE)*, dal Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo europeo per la pesca (FEAMP), dal Fondo Europeo per gli aiuti agli indigenti (FEAD), nonché dagli altri Fondi della programmazione pluriennale comunitaria definiti di concerto con la Commissione europea, il Fondo eroga le quote a proprio carico, a titolo di prefinanziamento, pagamento intermedio e saldo, in coerenza con le procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria;

b) per gli interventi cofinanziati con risorse derivanti da strumenti e linee del bilancio UE, diversi da quelli indicati alla precedente lettera *a)* del presente decreto, il Fondo eroga le quote a proprio carico in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie. Su motivata richiesta delle Amministrazioni centrali dello Stato titolari degli interventi di cui alla presente lettera *b)*, il Fondo può erogare risorse a titolo di prefinanziamento, a valere sia sulla quota comunitaria che di cofinanziamento statale, al fine di assicurare la tempestiva esecuzione degli interventi stessi. Al reintegro dei prefinanziamenti assegnati, si provvede, per la quota UE, a valere sui successivi accrediti comunitari in favore degli interventi interessati e, per la quota di cofinanziamento statale, a valere sui rimborsi maturati su detta quota per effetto delle spese sostenute e rendicontate per gli interventi stessi;

c) per gli altri interventi oggetto di finanziamento a carico del Fondo ai sensi di specifiche disposizioni di legge o provvedimenti amministrativi, il Fondo eroga le proprie risorse nei termini seguenti:

- erogazione iniziale, fino al limite del 40% delle risorse assegnate all'intervento, su motivata richiesta dell'Amministrazione pubblica titolare, rivolta ad assicurare il tempestivo avvio dell'intervento stesso;

- pagamenti intermedi, fino al raggiungimento del limite del 90% delle risorse assegnate all'intervento, sulla base di apposita domanda di pagamento presentata dall'Amministrazione pubblica titolare, attestante il regolare stato di avanzamento dell'intervento;

- saldo del 10% delle risorse assegnate all'intervento, sulla base di apposita domanda di saldo presentata dall'Amministrazione pubblica titolare, attestante la positiva conclusione dell'intervento.

d) per le anticipazioni di cui all'art. 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Fondo di rotazione eroga le relative risorse, nel limite complessivo annuo di 500 milioni di euro, al netto dei reintegri, sulla base di motivate richieste dell'Amministrazione pubblica titolare dell'intervento, tenuto conto della dotazione finanziaria dell'intervento stesso. Le risorse anticipate in base alla presente lettera *d)* sono reintegrate al Fondo di rotazione secondo le modalità indicate dall'articolo 1, comma 243, della citata legge n. 147/2013. Per gli eventuali mancati o parziali rientri delle somme anticipate dal Fondo di rotazione, a causa del mancato riconoscimento della spesa da parte dell'Unione europea, le Amministrazioni titolari del relativo intervento attivano le necessarie azioni di recupero ai fini del reintegro delle disponibilità del Fondo stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 244, della legge n. 147/2013.

Per gli interventi oggetto di finanziamento a carico del Fondo di rotazione, di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, le rispettive Amministrazioni pubbliche titolari assicurano la messa in opera di sistemi di gestione e controllo efficaci ed idonei ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, acquisiscono e conservano tutta la documentazione relativa all'attuazione degli interventi stessi ed ai controlli svolti. Tale documentazione è resa disponibile dalle stesse Amministrazioni per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti.

Le Amministrazioni titolari degli interventi assicurano, altresì, la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali irregolarità e/o abusi nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie.

In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, le predette Amministrazioni sono altresì responsabili del recupero e della restituzione al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 delle corrispondenti somme erogate."

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2014

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 3301

14A09097

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 ottobre 2014.

Riparto del contributo ex articolo 2-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, introdotto in sede di conversione dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per l'attibuzione ai comuni del minor gettito dell'imposta municipale propria (IMU) relativo agli immobili equiparati all'abitazione principale, per l'anno 2013.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, introdotto in sede di conversione dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, prevede, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria (I.M.U.) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive integrazioni, che i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

Considerato che, al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il rimborso dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'eventuale applicazione della suddetta equiparazione, ai sensi della predetta disposizione legislativa, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si deve provvedere ad attribuire agli stessi comuni un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, i comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il 30 novembre 2013, termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione 2013, definire i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio;

Considerato che la copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 2-*bis* del decreto legge n. 102/2013, sarà assicurata comunque nel limite massimo di 18,5 milioni di euro, corrispondente alle risorse stanziate per tale finalità e che, qualora l'importo complessivo del minor gettito I.M.U. da corrispondere agli enti locali interessati risultasse superiore, il rimborso verrà disposto in proporzione ai fondi disponibili;

Acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze – Direzione studi e ricerche economico fiscali e dall'A.N.C.I-I.F.E.L. i predetti dati relativi alle stime di minor gettito da imposta municipale per la seconda rata dell'anno 2013 riferite a ciascun comune, comunicati anche alla Conferenza unificata;

Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 5 agosto 2014;

Decreta:

Articolo unico

Attribuzione ai comuni del minor gettito dell'imposta municipale propria -IMU- relativo agli immobili equiparati all'abitazione principale, per l'anno 2013

1. Per il rimborso del minor gettito della seconda rata 2013 dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive integrazioni, derivante dall'equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, il contributo di 18,5 milioni di euro, di cui in premessa, è assegnato, a ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna, per gli importi indicati nell'allegato elenco A, che costituisce parte integrante del presente decreto, importi calcolati in proporzione alle stime di minor gettito da imposta municipale propria relative agli stessi immobili, per l'anno 2013, così come comunicate dal competente Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e dall'A.N.C.I. – I.F.E.L.

2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, gli importi dei contributi spettanti nelle misure indicate nell'allegato elenco B, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono devoluti, alle stesse Regioni e Province a statuto speciale, che provvedono alla successiva attribuzione ai comuni nel rispetto delle disposizioni degli statuti speciali, delle relative norme di attuazione e delle eventuali specifiche disposizioni legislative di settore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2014

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN
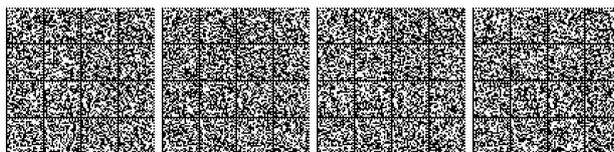
ALLEGATO

Elenco A

totale **16.899.735,76**

Allegato decreto riparto contributo ex articolo 2-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in legge 28 ottobre 2013, n. 124

Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna

Codice catastale	Denominazione comune	Sigla provincia	Regione	Importo contributo
A182	Alessandria	AL	PIEMONTE	317.109,06
A998	Borghetto di Borbera	AL	PIEMONTE	11.846,47
L972	Villanova Monferrato	AL	PIEMONTE	8.586,52
C022	Cassinasco	AT	PIEMONTE	1.590,36
C533	Cerro Tanaro	AT	PIEMONTE	867,53
D678	Fontanile	AT	PIEMONTE	1.122,09
F325	Monastero Bormida	AT	PIEMONTE	3.865,00
M302	Montiglio Monferrato	AT	PIEMONTE	4.635,98
G692	Piovà Massaia	AT	PIEMONTE	1.085,11
H466	Rocchetta Palafea	AT	PIEMONTE	794,00
A113	Aisone	CN	PIEMONTE	187,30
A571	Bagnolo Piemonte	CN	PIEMONTE	17.884,53
B200	Brondello	CN	PIEMONTE	412,13
B841	Carrù	CN	PIEMONTE	11.953,93
C140	Castellar	CN	PIEMONTE	677,20
C323	Castino	CN	PIEMONTE	1.212,22
C792	Clavesana	CN	PIEMONTE	1.697,96
D205	Cuneo	CN	PIEMONTE	169.485,27
E118	Govone	CN	PIEMONTE	5.567,12
E809	Magliano Alfieri	CN	PIEMONTE	3.656,12
G240	Pagno	CN	PIEMONTE	950,54
H068	Priocca	CN	PIEMONTE	3.656,51
H378	Roburent	CN	PIEMONTE	1.596,96
H852	Sanfront	CN	PIEMONTE	8.689,72
I470	Savigliano	CN	PIEMONTE	74.411,40
L729	Venasca	CN	PIEMONTE	3.897,87
B043	Borgo Ticino	NO	PIEMONTE	13.062,51
B920	Casalvolone	NO	PIEMONTE	2.245,88
C166	Castelletto sopra Ticino	NO	PIEMONTE	42.129,05
D937	Gattico	NO	PIEMONTE	14.803,83
E907	Marano Ticino	NO	PIEMONTE	4.998,18
F859	Nebbiuno	NO	PIEMONTE	7.406,39
H518	Romentino	NO	PIEMONTE	16.996,28
I767	Sizzano	NO	PIEMONTE	8.442,84
A591	Baldissero Torinese	TO	PIEMONTE	20.377,70
A607	Banchette	TO	PIEMONTE	10.582,82
A651	Bardonecchia	TO	PIEMONTE	19.669,93
B015	Borgofranco d'Ivrea	TO	PIEMONTE	16.875,68
B075	Bosconero	TO	PIEMONTE	9.910,67
D646	Foglizzo	TO	PIEMONTE	8.292,67
E484	Lauriano	TO	PIEMONTE	4.662,84
F422	Montanaro	TO	PIEMONTE	14.823,02
G398	Pecetto Torinese	TO	PIEMONTE	36.779,03
L277	Torre Pellice	TO	PIEMONTE	10.687,34
L779	Verolengo	TO	PIEMONTE	14.396,12
L548	Vico Canavese	TO	PIEMONTE	1.831,29
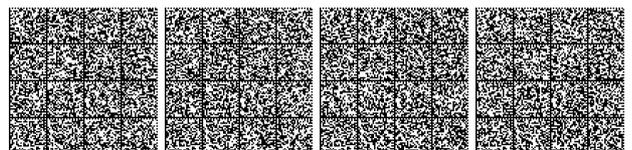
Codice catastale	Denominazione comune	Sigla provincia	Regione	Importo contributo
M013	Villar Pellice	TO	PIEMONTE	2.946,37
H549	Ronsecco	VC	PIEMONTE	997,55
H553	Roppolo	BI	PIEMONTE	2.301,55
I847	Sordevolo	BI	PIEMONTE	3.777,85
F639	Montescheno	VB	PIEMONTE	889,78
F932	Nonio	VB	PIEMONTE	3.198,85
L336	Trasquera	VB	PIEMONTE	632,56
A246	Alzano Lombardo	BG	LOMBARDIA	35.703,42
A259	Ambivere	BG	LOMBARDIA	6.252,44
B471	Camerata Cornello	BG	LOMBARDIA	1.462,00
D111	Costa Serina	BG	LOMBARDIA	3.849,07
D490	Fara Gera d'Adda	BG	LOMBARDIA	13.729,89
E006	Ghisalba	BG	LOMBARDIA	11.460,13
E192	Grone	BG	LOMBARDIA	2.493,37
E219	Grumello del Monte	BG	LOMBARDIA	21.553,11
G864	Pontida	BG	LOMBARDIA	6.949,57
H331	Riva di Solto	BG	LOMBARDIA	2.716,49
I168	Santa Brigida	BG	LOMBARDIA	1.897,27
I916	Spinone al Lago	BG	LOMBARDIA	2.039,43
M045	Villongo	BG	LOMBARDIA	23.918,00
M144	Zandobbio	BG	LOMBARDIA	11.089,60
C883	Collio	BS	LOMBARDIA	6.390,37
D064	Corteno Golgi	BS	LOMBARDIA	9.379,23
D391	Edolo	BS	LOMBARDIA	9.584,70
D917	Gardone Riviera	BS	LOMBARDIA	19.282,12
E325	Irma	BS	LOMBARDIA	339,57
F851	Nave	BS	LOMBARDIA	25.168,41
G844	Ponte di Legno	BS	LOMBARDIA	15.127,94
H078	Provaglio d'Iseo	BS	LOMBARDIA	17.815,09
H598	Rovato	BS	LOMBARDIA	46.276,07
L094	Temù	BS	LOMBARDIA	5.247,79
L169	Tignale	BS	LOMBARDIA	7.663,26
M065	Vione	BS	LOMBARDIA	2.742,91
A391	Argegno	CO	LOMBARDIA	3.781,41
B513	Campione d'Italia	CO	LOMBARDIA	16.420,46
B639	Cantù	CO	LOMBARDIA	235.127,46
C299	Castiglione d'Intelvi	CO	LOMBARDIA	1.715,17
D341	Dongo	CO	LOMBARDIA	20.331,16
D369	Drezzo	CO	LOMBARDIA	3.662,29
D579	Figino Serenza	CO	LOMBARDIA	21.490,96
E462	Lasnigo	CO	LOMBARDIA	2.415,04
E735	Luisago	CO	LOMBARDIA	6.947,33
E750	Lurago Marinone	CO	LOMBARDIA	11.066,40
F305	Moltrasio	CO	LOMBARDIA	12.029,58
F958	Novedrate	CO	LOMBARDIA	9.692,97
H601	Rovellasca	CO	LOMBARDIA	25.388,13
L228	Torno	CO	LOMBARDIA	6.981,59
L737	Veniano	CO	LOMBARDIA	13.256,78
G721	Pizzighettone	CR	LOMBARDIA	16.189,81
I683	Sesto ed Uniti	CR	LOMBARDIA	5.678,66
A038	Acquanegra sul Chiese	MN	LOMBARDIA	11.714,35
D949	Gazoldo degli Ippoliti	MN	LOMBARDIA	8.649,48
E897	Mantova	MN	LOMBARDIA	209.301,66
E949	Mariana Mantovana	MN	LOMBARDIA	1.925,22

Codice catastale	Denominazione comune	Sigla provincia	Regione	Importo contributo
H883	San Giorgio di Mantova	MN	LOMBARDIA	16.776,18
L015	Sustinente	MN	LOMBARDIA	4.863,96
A127	Albairate	MI	LOMBARDIA	15.819,39
A699	Basiglio	MI	LOMBARDIA	20.425,34
B850	Carugate	MI	LOMBARDIA	24.072,75
C707	Cinisello Balsamo	MI	LOMBARDIA	110.031,36
C895	Cologno Monzese	MI	LOMBARDIA	87.032,86
C986	Corbetta	MI	LOMBARDIA	64.165,86
D045	Corsico	MI	LOMBARDIA	54.333,34
E415	Lainate	MI	LOMBARDIA	67.917,07
E819	Magnago	MI	LOMBARDIA	30.636,70
G206	Ozzero	MI	LOMBARDIA	3.708,15
C013	Pero	MI	LOMBARDIA	24.203,20
H560	Rosate	MI	LOMBARDIA	15.246,55
H827	San Donato Milanese	MI	LOMBARDIA	67.332,05
H884	San Giorgio su Legnano	MI	LOMBARDIA	13.395,08
I700	Settimo Milanese	MI	LOMBARDIA	36.594,69
M053	Vimodrone	MI	LOMBARDIA	39.604,86
B954	Casei Gerola	PV	LOMBARDIA	9.117,18
C360	Cava Manara	PV	LOMBARDIA	15.146,30
D067	Corteolona	PV	LOMBARDIA	4.732,37
D594	Filighera	PV	LOMBARDIA	1.425,35
D925	Garlasco	PV	LOMBARDIA	33.627,02
E195	Gropello Cairoli	PV	LOMBARDIA	8.008,03
H246	Retorbido	PV	LOMBARDIA	6.666,65
H336	Rivanazzano Terme	PV	LOMBARDIA	26.328,91
H369	Robbio	PV	LOMBARDIA	15.757,24
I236	Travacò Siccomario	PV	LOMBARDIA	13.940,15
B049	Bormio	SO	LOMBARDIA	44.347,72
E705	Lovero	SO	LOMBARDIA	2.493,48
E896	Mantello	SO	LOMBARDIA	1.581,46
L557	Valdidentro	SO	LOMBARDIA	18.538,93
L907	Villa di Chiavenna	SO	LOMBARDIA	1.952,49
L908	Villa di Tirano	SO	LOMBARDIA	9.098,70
A441	Arsago Seprio	VA	LOMBARDIA	15.836,71
B166	Brezzo di Bedero	VA	LOMBARDIA	4.506,07
B258	Buguggiate	VA	LOMBARDIA	13.671,76
D192	Cuasso al Monte	VA	LOMBARDIA	12.053,33
E144	Grantola	VA	LOMBARDIA	3.131,65
E734	Luino	VA	LOMBARDIA	47.790,95
E775	Maccagno	VA	LOMBARDIA	5.633,43
F154	Mesenzana	VA	LOMBARDIA	4.003,41
F703	Monvalle	VA	LOMBARDIA	6.432,79
G103	Origgio	VA	LOMBARDIA	26.318,88
I441	Saronno	VA	LOMBARDIA	125.220,98
I793	Solbiate Arno	VA	LOMBARDIA	10.198,97
I819	Somma Lombardo	VA	LOMBARDIA	61.697,49
A683	Barzago	LC	LOMBARDIA	10.566,04
A745	Bellano	LC	LOMBARDIA	13.925,21
B194	Brivio	LC	LOMBARDIA	11.471,82
C521	Cernusco Lombardone	LC	LOMBARDIA	12.525,95
E656	Lomagna	LC	LOMBARDIA	23.701,12
E879	Mandello del Lario	LC	LOMBARDIA	44.514,64
B910	Casalpusterlengo	LO	LOMBARDIA	22.484,35
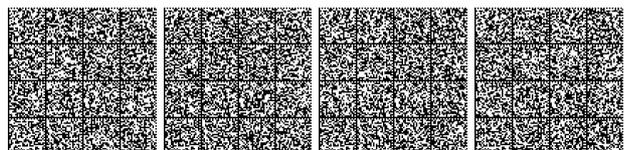
Codice catastale	Denominazione comune	Sigla provincia	Regione	Importo contributo
C917	Comazzo	LO	LOMBARDIA	2.012,04
F423	Montanaso Lombardo	LO	LOMBARDIA	3.088,38
G096	Pieve Fissiraga	LO	LOMBARDIA	2.901,77
I815	Somaglia	LO	LOMBARDIA	6.231,06
A159	Albiate	MB	LOMBARDIA	13.181,54
A849	Biassono	MB	LOMBARDIA	46.105,65
B212	Brugherio	MB	LOMBARDIA	94.157,11
C952	Concorezzo	MB	LOMBARDIA	39.262,33
M017	Villasanta	MB	LOMBARDIA	46.735,40
B490	Camogli	GE	LIGURIA	79.703,91
C302	Castiglione Chiavarese	GE	LIGURIA	12.859,29
C826	Cogorno	GE	LIGURIA	25.743,53
F256	Moconesi	GE	LIGURIA	7.034,23
H183	Rapallo	GE	LIGURIA	247.695,86
H212	Recco	GE	LIGURIA	93.530,61
I225	Santa Margherita Ligure	GE	LIGURIA	103.237,07
I693	Sestri Levante	GE	LIGURIA	149.219,78
L416	Tribogna	GE	LIGURIA	2.731,51
M182	Zoagli	GE	LIGURIA	25.483,84
D318	Dolceacqua	IM	LIGURIA	6.247,83
I365	Santo Stefano al Mare	IM	LIGURIA	11.164,19
L024	Taggia	IM	LIGURIA	58.922,01
L599	Vallecrosia	IM	LIGURIA	18.132,53
A261	Ameglia	SP	LIGURIA	43.652,97
A373	Arcola	SP	LIGURIA	50.153,92
A836	Beverino	SP	LIGURIA	17.888,62
B410	Calice al Cornoviglio	SP	LIGURIA	6.386,53
B839	Carrodano	SP	LIGURIA	2.757,95
D265	Deiva Marina	SP	LIGURIA	11.612,78
D758	Framura	SP	LIGURIA	7.319,82
E542	Lerici	SP	LIGURIA	148.373,75
F609	Monterosso al Mare	SP	LIGURIA	15.900,62
I363	Santo Stefano di Magra	SP	LIGURIA	46.366,88
L681	Varese Ligure	SP	LIGURIA	15.325,29
M177	Zignago	SP	LIGURIA	2.269,69
A647	Bardineto	SV	LIGURIA	3.153,03
A999	Borghetto Santo Spirito	SV	LIGURIA	25.577,36
D927	Garlenda	SV	LIGURIA	7.913,40
E414	Laigueglia	SV	LIGURIA	24.279,27
F926	Noli	SV	LIGURIA	32.192,95
I926	Spotorno	SV	LIGURIA	24.214,63
L823	Vezzi Portio	SV	LIGURIA	4.337,65
A501	Auronzo di Cadore	BL	VENETO	22.916,29
A982	Borca di Cadore	BL	VENETO	7.152,13
C630	Chies d'Alpago	BL	VENETO	4.636,45
A266	Cortina d'Ampezzo	BL	VENETO	145.010,96
D470	Falcade	BL	VENETO	18.352,07
E622	Livinallongo del Col di Lana	BL	VENETO	4.160,71
I206	Santa Giustina	BL	VENETO	15.471,81
L590	Valle di Cadore	BL	VENETO	14.469,76
M108	Vodo Cadore	BL	VENETO	5.252,58
B749	Carceri	PD	VENETO	4.058,31
B912	Casalserugo	PD	VENETO	18.469,21
C057	Castelbaldo	PD	VENETO	4.837,98
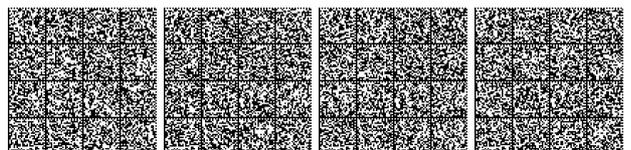
Codice catastale	Denominazione comune	Sigla provincia	Regione	Importo contributo
M300	Due Carrare	PD	VENETO	27.533,04
E592	Limena	PD	VENETO	20.685,93
G693	Piove di Sacco	PD	VENETO	75.970,95
G963	Pozzonovo	PD	VENETO	12.755,22
I008	San Martino di Lupari	PD	VENETO	38.526,02
I375	Sant'Urbano	PD	VENETO	5.538,06
A574	Bagnolo di Po	RO	VENETO	3.760,25
C500	Ceregnano	RO	VENETO	8.191,77
E240	Guarda Veneta	RO	VENETO	2.567,23
H768	San Bellino	RO	VENETO	2.363,51
L939	Villadose	RO	VENETO	12.145,71
A237	Altivole	TV	VENETO	25.212,33
B128	Breda di Piave	TV	VENETO	20.861,97
B744	Carbonera	TV	VENETO	35.470,22
B879	Casale sul Sile	TV	VENETO	38.577,97
B965	Casier	TV	VENETO	30.735,88
C111	Castelfranco Veneto	TV	VENETO	132.744,59
C614	Chiarano	TV	VENETO	5.911,59
D680	Fonte	TV	VENETO	19.087,53
D854	Gaiarine	TV	VENETO	19.572,83
F269	Mogliano Veneto	TV	VENETO	89.705,22
F332	Monastier di Treviso	TV	VENETO	9.487,37
G875	Ponzano Veneto	TV	VENETO	41.874,00
H523	Roncade	TV	VENETO	44.589,69
L407	Treviso	TV	VENETO	270.435,83
M048	Villorba	TV	VENETO	55.713,02
D415	Eraclea	VE	VENETO	23.833,83
C388	Jesolo	VE	VENETO	99.919,74
F130	Meolo	VE	VENETO	11.193,87
F826	Musile di Piave	VE	VENETO	22.344,83
I040	San Michele al Tagliamento	VE	VENETO	26.045,43
E171	Grezzana	VR	VENETO	35.032,48
E358	Isola Rizza	VR	VENETO	6.955,67
F861	Negrar	VR	VENETO	66.818,41
F921	Nogarole Rocca	VR	VENETO	11.058,31
H522	Roncà	VR	VENETO	9.923,88
I105	San Pietro di Morubio	VR	VENETO	8.759,61
I414	San Zeno di Montagna	VR	VENETO	8.055,37
L287	Torri del Benaco	VR	VENETO	20.591,05
L781	Verona	VR	VENETO	1.271.502,12
A465	Asiago	VI	VENETO	35.918,01
A954	Bolzano Vicentino	VI	VENETO	26.330,52
B403	Caldogno	VI	VENETO	39.348,09
C037	Cassola	VI	VENETO	38.617,26
C949	Conco	VI	VENETO	8.961,45
D107	Costabissara	VI	VENETO	25.672,92
D750	Foza	VI	VENETO	2.174,98
D882	Gallio	VI	VENETO	12.288,09
E762	Lusiana	VI	VENETO	9.678,45
E970	Marostica	VI	VENETO	61.184,62
F486	Monte di Malo	VI	VENETO	7.998,76
H361	Roana	VI	VENETO	23.399,92
H594	Rotzo	VI	VENETO	1.634,30
I353	Santorso	VI	VENETO	22.037,66
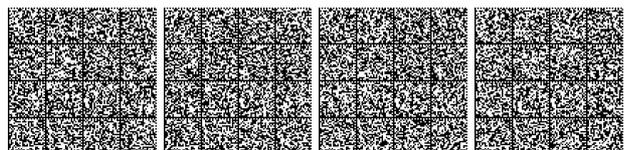
Codice catastale	Denominazione comune	Sigla provincia	Regione	Importo contributo
I531	Schio	VI	VENETO	168.920,26
I879	Sovizzo	VI	VENETO	27.795,88
M145	Zanè	VI	VENETO	25.648,18
A324	Anzola dell'Emilia	BO	EMILIA ROMAGNA	52.786,52
C185	Castello d'Argile	BO	EMILIA ROMAGNA	22.540,05
C204	Castel Maggiore	BO	EMILIA ROMAGNA	66.379,51
D158	Crespellano	BO	EMILIA ROMAGNA	42.246,03
F597	Monterenzio	BO	EMILIA ROMAGNA	20.810,84
F627	Monte San Pietro	BO	EMILIA ROMAGNA	62.060,86
G972	Sasso Marconi	BO	EMILIA ROMAGNA	102.040,91
C980	Copparo	FE	EMILIA ROMAGNA	94.660,45
E107	Goro	FE	EMILIA ROMAGNA	11.551,96
I209	Sant'Agostino	FE	EMILIA ROMAGNA	36.693,34
L868	Vigarano Mainarda	FE	EMILIA ROMAGNA	40.221,85
B001	Borghi	FC	EMILIA ROMAGNA	9.011,69
E675	Longiano	FC	EMILIA ROMAGNA	40.872,18
F097	Meldola	FC	EMILIA ROMAGNA	54.357,91
I779	Sogliano al Rubicone	FC	EMILIA ROMAGNA	9.483,29
A959	Bomporto	MO	EMILIA ROMAGNA	31.174,65
B566	Camposanto	MO	EMILIA ROMAGNA	12.481,53
B819	Carpi	MO	EMILIA ROMAGNA	350.105,38
C398	Cavezzo	MO	EMILIA ROMAGNA	32.909,79
C951	Concordia sulla Secchia	MO	EMILIA ROMAGNA	38.947,22
E905	Marano sul Panaro	MO	EMILIA ROMAGNA	23.664,90
F240	Mirandola	MO	EMILIA ROMAGNA	108.921,11
H835	San Felice sul Panaro	MO	EMILIA ROMAGNA	41.857,90
I133	San Prospero	MO	EMILIA ROMAGNA	20.946,62
I802	Soliera	MO	EMILIA ROMAGNA	83.215,94
D685	Fontevivo	PR	EMILIA ROMAGNA	28.079,10
E438	Langhirano	PR	EMILIA ROMAGNA	57.817,84
E547	Lesignano de' Bagni	PR	EMILIA ROMAGNA	21.103,70
F174	Mezzani	PR	EMILIA ROMAGNA	13.505,28
F473	Montechiarugolo	PR	EMILIA ROMAGNA	57.073,00
I803	Solignano	PR	EMILIA ROMAGNA	7.635,55
L183	Tizzano Val Parma	PR	EMILIA ROMAGNA	10.573,56
B025	Borgonovo Val Tidone	PC	EMILIA ROMAGNA	32.039,48
D611	Fiorenzuola d'Arda	PC	EMILIA ROMAGNA	46.569,94
B893	Casalgrande	RE	EMILIA ROMAGNA	74.760,33
H225	Reggiolo	RE	EMILIA ROMAGNA	39.345,34
F523	Montegridolfo	RN	EMILIA ROMAGNA	4.273,79
H949	San Leo	RN	EMILIA ROMAGNA	4.187,06
I550	Tirriana	RN	EMILIA ROMAGNA	7.437,70
B406	Calenzano	FI	TOSCANA	66.798,83
F648	Montespertoli	FI	TOSCANA	52.724,11
C782	Civitella Paganico	GR	TOSCANA	10.731,16
I187	Santa Fiora	GR	TOSCANA	14.549,63
A852	Bibbona	LI	TOSCANA	18.677,82
B553	Campo nell'Elba	LI	TOSCANA	49.423,49
B669	Capoliveri	LI	TOSCANA	47.142,47
C044	Castagneto Carducci	LI	TOSCANA	66.019,41
G687	Piombino	LI	TOSCANA	146.598,10
E680	Porto Azzurro	LI	TOSCANA	28.516,71
H570	Rosignano Marittimo	LI	TOSCANA	204.883,44
I390	San Vincenzo	LI	TOSCANA	54.616,16

Codice catastale	Denominazione comune	Sigla provincia	Regione	Importo contributo
I454	Sassetta	LI	TOSCANA	1.753,74
A241	Altopascio	LU	TOSCANA	49.017,57
A576	Bagnone	MS	TOSCANA	5.185,20
A864	Bientina	PI	TOSCANA	41.211,55
F640	Montescudaio	PI	TOSCANA	9.664,76
I177	Santa Croce sull'Arno	PI	TOSCANA	83.177,76
L138	Terricciola	PI	TOSCANA	19.496,03
L702	Vecchiano	PI	TOSCANA	71.435,18
F384	Monsummano Terme	PT	TOSCANA	74.100,18
I660	Serravalle Pistoiese	PT	TOSCANA	46.244,93
H157	Radicondoli	SI	TOSCANA	2.935,97
B609	Cannara	PG	UMBRIA	17.663,01
D787	Fratta Todina	PG	UMBRIA	6.222,70
E229	Gualdo Cattaneo	PG	UMBRIA	19.360,45
E975	Marsciano	PG	UMBRIA	53.645,64
F024	Massa Martana	PG	UMBRIA	17.864,97
F456	Monte Castello di Vibio	PG	UMBRIA	9.445,01
G478	Perugia	PG	UMBRIA	667.537,31
G601	Piegaro	PG	UMBRIA	13.451,43
L188	Todi	PG	UMBRIA	86.829,50
L216	Torgiano	PG	UMBRIA	14.124,31
L653	Valtopina	PG	UMBRIA	7.225,74
A207	Allerona	TR	UMBRIA	8.023,05
C060	Castelbellino	AN	MARCHE	20.027,82
F560	Montemarciano	AN	MARCHE	24.847,13
F745	Morro d'Alba	AN	MARCHE	6.291,65
F978	Numana	AN	MARCHE	20.743,91
A462	Ascoli Piceno	AP	MARCHE	123.583,95
C093	Castel di Lama	AP	MARCHE	16.630,27
C877	Colli del Tronto	AP	MARCHE	9.314,18
D210	Cupra Marittima	AP	MARCHE	16.306,80
E207	Grottammare	AP	MARCHE	64.121,60
F591	Monteprandone	AP	MARCHE	36.294,37
G005	Offida	AP	MARCHE	13.144,99
H588	Rotella	AP	MARCHE	1.268,80
H769	San Benedetto del Tronto	AP	MARCHE	254.304,81
I912	Spinetoli	AP	MARCHE	12.951,89
A329	Apiro	MC	MARCHE	10.286,09
C251	Castelraimondo	MC	MARCHE	13.678,04
D042	Corridonia	MC	MARCHE	69.358,25
F454	Montecassiano	MC	MARCHE	32.557,45
F749	Morrovalle	MC	MARCHE	44.714,27
I661	Serravalle di Chienti	MC	MARCHE	3.002,89
C830	Colbordolo	PU	MARCHE	21.177,31
F478	Montecopiolo	PU	MARCHE	4.298,58
I285	Sant'Angelo in lizzola	PU	MARCHE	22.834,56
E208	Grottazzolina	FM	MARCHE	9.095,17
F517	Monte Giberto	FM	MARCHE	3.566,46
G873	Ponzano di Fermo	FM	MARCHE	6.258,15
H182	Rapagnano	FM	MARCHE	7.360,99
I324	Sant'Elpidio a Mare	FM	MARCHE	51.690,69
C070	Servigliano	FM	MARCHE	8.891,49
C413	Ceccano	FR	LAZIO	51.753,54
G598	Piedimonte San Germano	FR	LAZIO	10.354,77
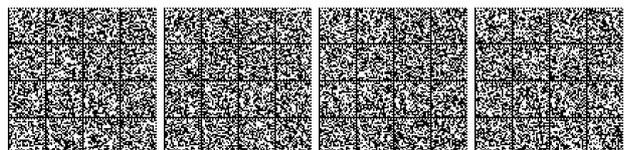
Codice catastale	Denominazione comune	Sigla provincia	Regione	Importo contributo
G662	Pignataro Interamna	FR	LAZIO	2.890,55
H443	Roccasecca	FR	LAZIO	19.331,04
L243	Torre Cajetani	FR	LAZIO	4.282,73
L843	Vico nel Lazio	FR	LAZIO	3.610,83
D708	Formia	LT	LAZIO	130.310,17
E798	Maenza	LT	LAZIO	6.489,66
H076	Prossedi	LT	LAZIO	2.712,72
C268	Castel Sant'Angelo	RI	LAZIO	2.970,24
D124	Cottanello	RI	LAZIO	1.554,81
F687	Montopoli di Sabina	RI	LAZIO	9.357,75
A446	Arsoli	RM	LAZIO	4.854,05
C116	Castel Gandolfo	RM	LAZIO	30.245,17
C390	Cave	RM	LAZIO	26.587,14
C552	Cerveteri	RM	LAZIO	136.157,63
C784	Civitella San Paolo	RM	LAZIO	7.462,20
H267	Riano	RM	LAZIO	36.719,19
L851	Vicovaro	RM	LAZIO	5.397,07
A706	Bassano in Teverina	VT	LAZIO	4.133,51
F582	Monteodorisio	CH	ABRUZZO	5.196,63
B526	Campo di Giove	AQ	ABRUZZO	4.125,79
B606	Canistro	AQ	ABRUZZO	2.446,39
C426	Celano	AQ	ABRUZZO	23.459,55
D850	Gagliano Aterno	AQ	ABRUZZO	564,34
E307	Introdacqua	AQ	ABRUZZO	3.297,84
E505	Lecce nei Marsi	AQ	ABRUZZO	2.077,86
E723	Luco dei Marsi	AQ	ABRUZZO	11.520,35
G200	Ovindoli	AQ	ABRUZZO	5.076,16
G524	Pettorano sul Gizio	AQ	ABRUZZO	2.902,90
G992	Prata d'Ansidonia	AQ	ABRUZZO	506,26
H389	Roccacasale	AQ	ABRUZZO	1.219,94
H402	Rocca di Mezzo	AQ	ABRUZZO	5.694,66
I501	Scanno	AQ	ABRUZZO	8.460,92
B681	Cappelle sul Tavo	PE	ABRUZZO	15.044,91
C779	Civitella Casanova	PE	ABRUZZO	3.916,49
D394	Elice	PE	ABRUZZO	3.693,65
E892	Manoppello	PE	ABRUZZO	9.912,36
F441	Montebello di Bertona	PE	ABRUZZO	2.533,26
F908	Nocciano	PE	ABRUZZO	3.046,14
G621	Pietranico	PE	ABRUZZO	1.581,01
I482	Scafa	PE	ABRUZZO	10.836,60
L263	Torre de' Passeri	PE	ABRUZZO	6.644,17
C169	Castelli	TE	ABRUZZO	3.093,56
C311	Colledara	TE	ABRUZZO	5.720,72
C901	Colonnella	TE	ABRUZZO	10.135,31
L307	Tortoreto	TE	ABRUZZO	41.208,61
L597	Valle Castellana	TE	ABRUZZO	1.946,87
B528	Campodipietra	CB	MOLISE	5.993,08
F391	Montagano	CB	MOLISE	4.024,21
D703	Forlì del Sannio	IS	MOLISE	2.476,97
G165	Ospedaletto d'Alpinolo	AV	CAMPANIA	2.545,54
H006	Pratola Serra	AV	CAMPANIA	5.467,62
H592	Rotondi	AV	CAMPANIA	3.080,43
I034	San Michele di Serino	AV	CAMPANIA	5.379,04
L616	Vallesaccarda	AV	CAMPANIA	2.477,13
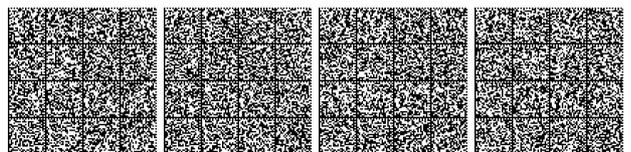
Codice catastale	Denominazione comune	Sigla provincia	Regione	Importo contributo
A265	Amorosi	BN	CAMPANIA	6.734,49
A431	Arpaia	BN	CAMPANIA	2.358,61
B542	Campoli del Monte Taburno	BN	CAMPANIA	1.736,07
C359	Cautano	BN	CAMPANIA	1.950,94
C525	Cerreto Sannita	BN	CAMPANIA	3.775,12
C719	Circello	BN	CAMPANIA	2.067,91
D644	Foglianise	BN	CAMPANIA	6.931,68
F113	Melizzano	BN	CAMPANIA	1.966,28
F636	Montesarchio	BN	CAMPANIA	24.182,92
G318	Paolisi	BN	CAMPANIA	5.859,73
H227	Reino	BN	CAMPANIA	1.511,76
H967	San Lorenzo Maggiore	BN	CAMPANIA	4.656,68
H984	San Marco dei Cavoti	BN	CAMPANIA	6.077,14
D228	Curti	CE	CAMPANIA	15.221,24
E932	Marcianise	CE	CAMPANIA	92.544,92
G333	Parete	CE	CAMPANIA	4.701,16
I261	San Tammaro	CE	CAMPANIA	7.318,59
I885	Sparanise	CE	CAMPANIA	15.813,26
B371	Caivano	NA	CAMPANIA	53.148,86
C697	Cimitile	NA	CAMPANIA	15.060,20
F799	Mugnano di Napoli	NA	CAMPANIA	42.938,41
F924	Nola	NA	CAMPANIA	90.084,12
I293	Sant'Antimo	NA	CAMPANIA	30.413,38
I300	Sant'Antonio Abate	NA	CAMPANIA	37.055,56
I469	Saviano	NA	CAMPANIA	37.052,21
I540	Scisciano	NA	CAMPANIA	14.689,54
M072	Visciano	NA	CAMPANIA	4.946,98
B115	Bracigliano	SA	CAMPANIA	12.923,95
C231	Castelnuovo Cilento	SA	CAMPANIA	2.920,90
D832	Futani	SA	CAMPANIA	877,51
F912	Nocera Inferiore	SA	CAMPANIA	65.534,23
G426	Pellezzano	SA	CAMPANIA	9.893,44
G976	Praiano	SA	CAMPANIA	13.513,75
H198	Ravello	SA	CAMPANIA	10.997,15
H412	Roccagloriosa	SA	CAMPANIA	2.717,71
H943	San Gregorio Magno	SA	CAMPANIA	10.991,76
H977	San Mango Piemonte	SA	CAMPANIA	3.713,84
L628	Vallo della Lucania	SA	CAMPANIA	10.815,34
A048	Acquaviva delle Fonti	BA	PUGLIA	51.817,04
A055	Adelfia	BA	PUGLIA	32.818,96
B716	Capurso	BA	PUGLIA	29.499,23
E645	Locorotondo	BA	PUGLIA	52.847,72
G787	Polignano a Mare	BA	PUGLIA	21.285,23
E885	Manfredonia	FG	PUGLIA	120.054,78
A281	Andrano	LE	PUGLIA	5.004,53
C978	Copertino	LE	PUGLIA	34.911,17
F881	Neviano	LE	PUGLIA	4.929,60
H729	Salve	LE	PUGLIA	5.899,74
H793	San Cesario di Lecce	LE	PUGLIA	10.923,37
I887	Specchia	LE	PUGLIA	5.244,57
L011	Surbo	LE	PUGLIA	17.184,10
L383	Trepuzzi	LE	PUGLIA	20.483,44
E205	Grottaglie	TA	PUGLIA	68.048,31
E630	Lizzano	TA	PUGLIA	18.635,49
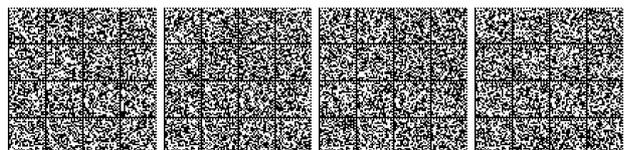
Codice catastale	Denominazione comune	Sigla provincia	Regione	Importo contributo
F531	Monteiasi	TA	PUGLIA	8.622,44
L294	Torricella	TA	PUGLIA	12.158,23
E946	Margherita di Savoia	BT	PUGLIA	30.030,61
L328	Trani	BT	PUGLIA	77.237,82
L477	Tursi	MT	BASILICATA	6.723,29
E977	Marsicovetere	PZ	BASILICATA	7.015,80
F104	Melfi	PZ	BASILICATA	22.628,67
F573	Montemurro	PZ	BASILICATA	1.795,18
I288	Sant'Angelo Le Fratte	PZ	BASILICATA	1.375,44
L859	Vietri di Potenza	PZ	BASILICATA	3.897,47
D544	Feroleto Antico	CZ	CALABRIA	1.080,56
M208	Lamezia Terme	CZ	CALABRIA	67.783,94
A053	Acri	CS	CALABRIA	16.177,82
A240	Altomonte	CS	CALABRIA	6.203,69
B983	Casole Bruzio	CS	CALABRIA	3.775,59
C301	Castiglione Cosentino	CS	CALABRIA	2.971,07
C430	Celico	CS	CALABRIA	2.643,59
C515	Cerisano	CS	CALABRIA	4.126,95
E878	Mandatoriccio	CS	CALABRIA	2.881,29
E915	Marano Principato	CS	CALABRIA	3.385,85
F775	Mottafollone	CS	CALABRIA	1.548,00
H565	Rose	CS	CALABRIA	4.217,26
I192	Sant'Agata di Esaro	CS	CALABRIA	1.548,97
C717	Santa Maria del Cedro	CS	CALABRIA	8.248,28
C710	Cinquefrondi	RC	CALABRIA	4.555,26
I753	Sinopoli	RC	CALABRIA	476,18
B857	Casabona	KR	CALABRIA	1.725,38
F157	Mesoraca	KR	CALABRIA	2.481,02
I494	Scandale	KR	CALABRIA	1.444,71
E389	Joppolo	VV	CALABRIA	1.715,38
I854	Soriano Calabro	VV	CALABRIA	640,73
M143	Zambrone	VV	CALABRIA	1.169,86
A181	Alessandria della Rocca	AG	SICILIA	1.682,18
B275	Burgio	AG	SICILIA	1.288,29
B486	Cammarata	AG	SICILIA	6.708,59
B602	Canicattì	AG	SICILIA	34.410,29
H194	Ravanusa	AG	SICILIA	7.835,59
I224	Santa Margherita di Belice	AG	SICILIA	7.578,40
I533	Sciacca	AG	SICILIA	96.989,82
D960	Gela	CL	SICILIA	95.060,72
I644	Serradifalco	CL	SICILIA	3.923,13
A029	Aci Sant'Antonio	CT	SICILIA	21.039,37
A766	Belpasso	CT	SICILIA	34.659,21
E133	Grammichele	CT	SICILIA	8.944,50
F005	Mascalucia	CT	SICILIA	60.617,28
F781	Motta Sant'Anastasia	CT	SICILIA	25.329,53
H168	Ramacca	CT	SICILIA	10.093,35
I548	Scordia	CT	SICILIA	33.171,23
L828	Viagrande	CT	SICILIA	13.540,57
M100	Vizzini	CT	SICILIA	5.602,29
A676	Barrafranca	EN	SICILIA	12.183,67
B381	Calascibetta	EN	SICILIA	4.849,98
G580	Piazza Armerina	EN	SICILIA	23.293,42
G624	Pietraperzia	EN	SICILIA	10.384,79
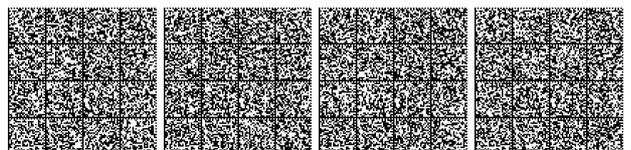
Codice catastale	Denominazione comune	Sigla provincia	Regione	Importo contributo
H221	Regalbuto	EN	SICILIA	6.005,05
L448	Troina	EN	SICILIA	12.422,81
A201	Alì Terme	ME	SICILIA	3.394,93
B666	Capo d'Orlando	ME	SICILIA	32.903,49
D661	Fondachelli-Fantina	ME	SICILIA	863,51
E014	Giardini-Naxos	ME	SICILIA	23.804,48
E555	Letojanni	ME	SICILIA	5.038,91
F277	Moio Alcantara	ME	SICILIA	862,40
L561	Valdina	ME	SICILIA	2.177,41
A239	Altofonte	PA	SICILIA	27.227,54
A882	Bisacquino	PA	SICILIA	8.241,39
B315	Caccamo	PA	SICILIA	16.272,95
B430	Caltavuturo	PA	SICILIA	5.194,03
B535	Campofiorito	PA	SICILIA	2.130,21
B780	Carini	PA	SICILIA	77.814,67
C696	Ciminna	PA	SICILIA	7.111,84
C871	Collesano	PA	SICILIA	9.949,36
E541	Lercara Friddi	PA	SICILIA	7.938,14
L131	Terrasini	PA	SICILIA	24.663,36
L282	Torretta	PA	SICILIA	7.686,72
L332	Trappeto	PA	SICILIA	4.441,73
L916	Villabate	PA	SICILIA	37.611,65
I535	Scicli	RG	SICILIA	39.895,88
B603	Canicattini Bagni	SR	SICILIA	18.062,67
F107	Melilli	SR	SICILIA	35.929,10
I754	Siracusa	SR	SICILIA	238.725,56
I785	Solarino	SR	SICILIA	7.270,45
I864	Sortino	SR	SICILIA	14.998,38
C130	Castellammare del Golfo	TP	SICILIA	18.938,42
E023	Gibellina	TP	SICILIA	5.224,99
G767	Poggioreale	TP	SICILIA	3.475,04
M081	Vita	TP	SICILIA	2.447,93
E903	Maracalagonis	CA	SARDEGNA	9.544,31
F383	Monserrato	CA	SARDEGNA	36.776,32
H739	Samatzai	CA	SARDEGNA	1.135,20
F986	Nurri	CA	SARDEGNA	1.916,91
D888	Galtellì	NU	SARDEGNA	1.123,04
D947	Gavoi	NU	SARDEGNA	1.968,08
E788	Macomer	NU	SARDEGNA	21.263,88
G058	Olzai	NU	SARDEGNA	551,60
I448	Sarule	NU	SARDEGNA	944,84
G046	Olmedo	SS	SARDEGNA	3.367,02
A978	Bonorva	SS	SARDEGNA	8.914,58
C272	Castelsardo	SS	SARDEGNA	14.871,08
L158	Thiesi	SS	SARDEGNA	6.196,54
L604	Valledoria	SS	SARDEGNA	9.108,31
E400	Laconi	OR	SARDEGNA	2.469,65
A655	Baressa	OR	SARDEGNA	493,88
E972	Marrubiu	OR	SARDEGNA	4.947,77
F272	Mogoro	OR	SARDEGNA	2.840,88
H756	Samugheo	OR	SARDEGNA	1.084,69
I717	Siamaggiore	OR	SARDEGNA	1.479,57
L321	Tramatza	OR	SARDEGNA	822,28
M153	Zeddiani	OR	SARDEGNA	461,54
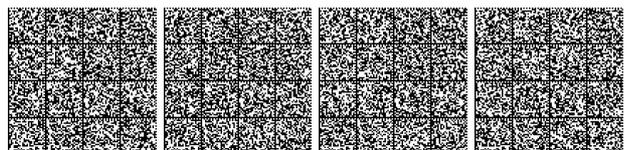
Codice catastale	Denominazione comune	Sigla provincia	Regione	Importo contributo
E281	Iglesias	CI	SARDEGNA	45.356,46
G446	Perdaxius	CI	SARDEGNA	456,73
G922	Portoscuso	CI	SARDEGNA	5.031,20
E085	Gonnosfanadiga	VS	SARDEGNA	7.115,37
H738	Samassi	VS	SARDEGNA	3.070,54
I667	Serrenti	VS	SARDEGNA	6.543,84
I724	Siddi	VS	SARDEGNA	557,53
I329	San Teodoro	OT	SARDEGNA	12.965,16
H848	Aglientu	OT	SARDEGNA	2.295,07
E425	La Maddalena	OT	SARDEGNA	25.071,25
M275	Loiri Porto San Paolo	OT	SARDEGNA	6.573,69
E747	Luogosanto	OT	SARDEGNA	3.139,18
G258	Palau	OT	SARDEGNA	11.996,02
I312	Santa Teresa Gallura	OT	SARDEGNA	18.903,50
			TOTALE	**16.899.735,76**

Elenco B

totale **1.600.264,24**

Allegato decreto riparto contributo ex articolo 2-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in legge 28 ottobre 2013, n. 124

Comuni delle Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

Codice catastale	Denominazione comune	Sigla provincia	Regione	Importo contributo
A205	Allein	AO	VALLE D'AOSTA	2.215,03
A305	Antey-Saint-André	AO	VALLE D'AOSTA	3.208,62
A326	Aosta	AO	VALLE D'AOSTA	162.522,15
A424	Arnad	AO	VALLE D'AOSTA	7.310,35
B192	Brissogne	AO	VALLE D'AOSTA	2.961,48
C596	Champdepraz	AO	VALLE D'AOSTA	3.576,48
B540	Champorcher	AO	VALLE D'AOSTA	2.341,53
C294	Châtillon	AO	VALLE D'AOSTA	23.493,62
D402	Emarèse	AO	VALLE D'AOSTA	560,14
D666	Fontainemore	AO	VALLE D'AOSTA	2.194,08
D839	Gaby	AO	VALLE D'AOSTA	4.425,32
E168	Gressoney-Saint-Jean	AO	VALLE D'AOSTA	9.587,70
E369	Issime	AO	VALLE D'AOSTA	4.575,51
E371	Issogne	AO	VALLE D'AOSTA	7.827,51
A308	La Magdeleine	AO	VALLE D'AOSTA	572,93
E470	La Thuile	AO	VALLE D'AOSTA	5.811,13
H671	Saint-Marcel	AO	VALLE D'AOSTA	5.133,55
H676	Saint-Vincent	AO	VALLE D'AOSTA	29.006,39
L654	Valtournenche	AO	VALLE D'AOSTA	14.423,96
L783	Verrayes	AO	VALLE D'AOSTA	6.547,89
C282	Verrès	AO	VALLE D'AOSTA	13.560,39
L981	Villeneuve	AO	VALLE D'AOSTA	4.097,84
			VALLE D'AOSTA	**315.953,60**
A286	Andriano	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	3.233,55
A306	Anterivo	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	1.601,83
A332	Appiano sulla strada del vino	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	74.351,75
A507	Avelengo	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	1.836,18
B116	Braies	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	1.614,32
B397	Caldaro sulla strada del vino	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	33.514,74
B529	Campo di Trens	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	7.064,90
C062	Castelbello-Ciardes	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	7.187,95
C254	Castelrotto	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	29.251,11
C625	Chienes	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	7.444,81
D048	Cortaccia sulla strada del vino	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	8.441,84
D075	Cortina sulla strada del vino	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	3.495,80
D079	Corvara in Badia	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	2.765,28
D311	Dobbiaco	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	8.733,12
D392	Egna	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	16.663,10
D484	Falzes	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	7.010,21
D571	Fiè allo Sciliar	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	12.725,73
D821	Funes	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	8.065,70
D923	Gargazzone	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	6.792,83
E412	Lagundo	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	20.645,79
E420	Laion	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	6.745,97
E421	Laives	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	41.453,91
E764	Luson	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	4.843,74
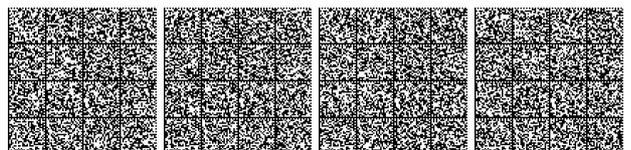
Codice catastale	Denominazione comune	Sigla provincia	Regione	Importo contributo
E862	Malles Venosta	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	12.973,28
E938	Marebbe	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	8.388,47
E959	Marlengo	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	10.934,07
F836	Nalles	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	7.801,12
F849	Naturno	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	14.997,11
F856	Naz-Sciaves	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	5.629,63
F949	Nova Levante	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	8.550,59
G140	Ortisei	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	27.893,66
G328	Parcines	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	13.499,82
G443	Perca	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	4.823,51
G830	Ponte Gardena	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	455,43
H152	Racines	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	9.977,37
H189	Rasun-Anterselva	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	6.077,16
H236	Renon	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	33.679,61
H299	Rio di Pusteria	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	7.857,72
H956	San Lorenzo di Sebato	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	10.769,33
H988	San Martino in Badia	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	5.814,22
I065	San Pancrazio	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	4.463,71
I173	Santa Cristina Valgardena	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	10.206,73
I431	Sarentino	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	24.794,75
I687	Sesto	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	5.844,65
L106	Terento	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	4.026,76
L108	Terlano	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	15.705,69
L111	Termeno sulla strada del vino	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	14.266,93
L176	Tires	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	4.446,24
L444	Trodena nel parco naturale	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	2.778,55
L527	Vadena	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	953,65
L552	Valdaora	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	9.185,14
L595	Valle Aurina	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	12.390,03
L601	Valle di Casies	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	4.046,80
L660	Vandoies	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	7.165,58
L745	Verano	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	1.652,48
L915	Villabassa	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE	4.925,90
			BOLZANO	**632.459,85**
A916	Bocenago	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	2.127,41
A933	Bolbeno	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	639,84
B135	Breguzzo	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	2.909,06
B335	Caderzone Terme	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	2.357,84
B400	Caldes	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	2.434,87
C372	Cavalese	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	19.337,53
M314	Comano Terme	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	8.073,01
C994	Coredo	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	6.107,57
D188	Croviana	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	2.488,19
D651	Folgaria	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	20.763,28
D714	Fornace	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	5.779,70
E048	Giovo	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	6.459,79
E150	Grauno	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	307,11
E334	Isera	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	9.273,34
E492	Lavarone	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	5.677,49
E664	Lona-Lases	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	2.933,33
E850	Malè	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	7.670,93
F045	Massimeno	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	178,92
F341	Monclassico	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	3.035,10
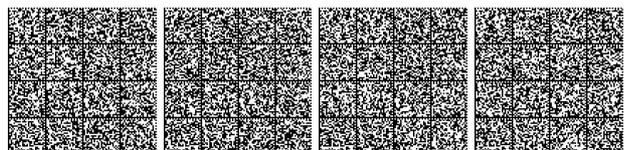
Codice catastale	Denominazione comune	Sigla provincia	Regione	Importo contributo
G173	Ossana	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	2.809,12
G428	Pellizzano	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	3.433,11
G452	Pergine Valsugana	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	43.040,49
H146	Rabbi	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	2.555,07
I899	Spiazzo	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	5.098,06
I975	Strembo	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	3.512,87
L096	Tenna	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	3.995,40
L145	Terzolas	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	2.172,13
L378	Trento	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	368.545,16
L893	Vigo di Fassa	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	6.520,30
M198	Zuclo	TN	TRENTINO ALTO ADIGE	429,91
			TRENTO	550.665,93
			TRENTINO ALTO ADIGE	1.183.125,78
A448	Artegna	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA	10.199,60
A700	Basiliano	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA	11.780,62
C556	Cervignano del Friuli	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA	29.429,80
C885	Colloredo di Monte Albano	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA	9.199,65
E847	Malborghetto Valbruna	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA	4.788,44
F574	Montenars	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA	1.408,10
G969	Pradamano	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA	11.699,56
H629	Ruda	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA	5.756,71
L039	Talmassons	UD	FRIULI VENEZIA GIULIA	8.955,75
			UDINE	93.218,23
I621	Sequals	PN	FRIULI VENEZIA GIULIA	7.966,63
			PORDENONE	7.966,63
			FRIULI VENEZIA GIULIA	101.184,86
			TOTALE	1.600.264,24

14A09135

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 maggio 2014.

Ammissione del progetto di ricerca ARTEMIS CRAFTERS al finanziamento del Fondo per le agevolazione alla ricerca. (Decreto n. 1718).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori", e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: " Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal d.lgs.

27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01";

Viste le "Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars" del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 Febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli n. 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio dell'Unione europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ARTEMIS»;

Tenuto conto dell'approvazione da parte dell'iniziativa ARTEMIS della lista dei progetti selezionati nel bando internazionale ARTEMIS 2011;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali ARTEMIS e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e visti i relativi esiti istruttori;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009, prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca degli anni 2010-2011 di cui al decreto direttoriale n. 332 del 10 giugno 2011;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento esiste o è in corso di acquisizione la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca ARTEMIS CRAFTERS, presentato da Thales Italia Spa (MI) e Università Studi de L'Aquila, è ammesso all'intervento previsto dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul Fondo FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione secondo lo stato di avanzamento lavori avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 622.177,20 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2010 – 2011.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2014

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro foglio n. 4959

ALLEGATO *1*

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. **255**

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. **255** del 03/10/2012
- Progetto di Ricerca

Titolo: **ARTEMIS CRAFTERS**

Inizio: 01/06/2012

Durata Mesi: 36 mesi

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 1/09/2011, data di scadenza del bando internazionale

Soggetto Proponente - Ragione Sociale	**Sede**	**CUP**
THALES ITALIA Spa	MILANO	**B27E12000090005**
Università de L'AQUILA	L'AQUILA	**E11H12000040005**

- Costo Totale ammesso Euro 1.868.400,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.868.400,00

- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale Euro 0,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	1.868.400,00	0,00	1.868.400,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	1.868.400,00	0,00	1.868.400,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 33.3 % dei costi ammissibili

- Attività di Sviluppo sperimentale 8.3 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro **622.177,20**

Sezione D - Condizioni Specifiche

14A08999
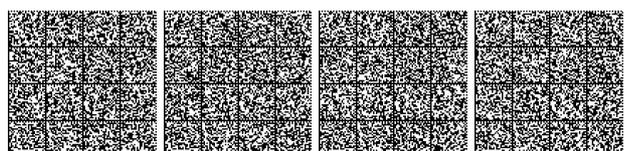
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 novembre 2014.

Iscrizione di varietà di cereali a paglia al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione nel rispettivo registro nazionale delle varietà vegetali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Considerato concluso il procedimento per l'iscrizione delle varietà al registro nazionale in seguito all'invio della quietanza attestante l'avvenuto versamento dei compensi dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali per l'esecuzione delle prove necessarie all'accertamento degli specifici requisiti varietali;

Ritenuto di dover procedere in conformità:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto riportate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
15091	Katou	Apsovsementi S.p.A. – Voghera (PV) e CO.NA. SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl – Conselice (RA)
15092	Bisanzio	Apsovsementi S.p.A. – Voghera (PV) e CO.NA. SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl – Conselice (RA)

TRITICALE

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
15103	Joyenval	Agri Obtentions - Francia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

14A08970

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 settembre 2014.

Modifiche di tiratura delle carte valori postali ordinarie appartenenti alle serie tematiche «il Senso civico» (Fondazione Vajont per i problemi ecologici della montagna alpina) e il «Patrimonio artistico e culturale italiano» (Villa Nobel a Sanremo, Costa dei Trabocchi, Capanne Celtiche di Fiumalbo, Ponte Real Ferdinando sul Garigliano).

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto interministeriale 15 luglio 2014 relativo all'emissione, nell'anno 2014, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «il Senso civico» dedicato alla Fondazione Vajont per i problemi ecologici della montagna alpina, nel valore di € 0,70;

Visto il decreto interministeriale 31 luglio 2014 relativo all'emissione, nell'anno 2014, di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «il Patrimonio artistico e culturale italiano» dedicati a Villa Nobel a Sanremo, Costa dei Trabocchi, Capanne Celtiche di Fiumalbo e Ponte Real Ferdinando sul Garigliano, nel valore di € 0,70 per ciascun francobollo;

Vista la nota del capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 20578 del 5 settembre 2014;

Ravvisata la necessità di rideterminare le tirature delle carte valori postali di cui sopra già oggetto di decreto interministeriale;

Decreta:

Vengono modificate, come segue, le tirature delle carte valori postali ordinarie appartenenti alle serie tematiche «il Senso civico» (Fondazione Vajont per i problemi ecologici della montagna alpina) e «il Patrimonio artistico e culturale italiano» (Villa Nobel a Sanremo, Costa dei Trabocchi, Capanne Celtiche di Fiumalbo, Ponte Real Ferdinando sul Garigliano):

a) la tiratura di due milioni e settecentosedicimila francobolli dedicati alla Fondazione Vajont per i problemi della montagna alpina, di cui al decreto interministeriale 15 luglio 2014, deve intendersi di ottocentomila esemplari;

b) la tiratura di due milioni e settecentosedicimila esemplari per ciascuno dei francobolli dedicati a Villa Nobel a Sanremo e alla Costa dei Trabocchi, di cui al decreto interministeriale 31 luglio 2014, deve intendersi di ottocentomila esemplari per ciascun francobollo;

c) la tiratura di due milioni di esemplari per ciascuno dei francobolli dedicati alle Capanne Celtiche di Fiumalbo e al Ponte Real Ferdinando sul Garigliano, di cui al decreto interministeriale 31 luglio 2014, deve intendersi di ottocentomila esemplari per ciascun francobollo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2014

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LANZARA

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

14A09034

DECRETO 9 ottobre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Casainsieme Carmagnola società cooperativa in liquidazione siglabile Casainsieme Carmagnola soc. coop. in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 28 febbraio 2013, pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 7 marzo 2013, con la quale i soci hanno chiesto che la società «Casainsieme Carmagnola società cooperativa in liquidazione siglabile Casainsieme Carmagnola soc. coop. in liquidazione» sia sottoposta a ispezione straordinaria e ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della ispezione straordinaria conclusa in data 4 luglio 2013 e del successivo accertamento concluso in data 2 settembre 2013 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 11 dicembre 2013 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio;

Preso atto che la citata comunicazione di avvio del procedimento è stata restituita a questo ufficio con la dicitura «destinatario trasferito» e che, di conseguenza, non risultano presentate osservazioni, controdeduzioni e documenti da parte di nessun soggetto;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Casainsieme Carmagnola società cooperativa in liquidazione siglabile Casainsieme Carmagnola soc. coop. in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale n. 05195580013) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Adriano Ippolito, nato a Cava de' Tirreni (Salerno) il 12 settembre 1953, e domiciliato in Torino, via Filadelfia n. 50/c.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08958

DECRETO 10 ottobre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Nuova Europa società cooperativa siglabile La Nuova Europa s.c.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 11 febbraio 2013 e del successivo accertamento concluso in data 13 marzo 2013 contenente la proposta di scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore per la società «La nuova Europa società cooperativa siglabile la nuova Europa S.C.»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 5 marzo 2014 è stato comunicato, ai sensi dell' art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio;

Preso atto che la citata comunicazione di avvio del procedimento è stata restituita a questo ufficio con la dicitura «destinatario trasferito» e che, di conseguenza, non risultano presentate osservazioni, controdeduzioni e documenti da parte di nessun soggetto;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La nuova Europa società cooperativa siglabile la nuova Europa S.C.», con sede in Torino (codice fiscale n. 07572130016) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Adriano Ippolito, nato a Cava de' Tirreni (Salerno) il 12 settembre 1953, domiciliato in Torino, via Filadelfia n. 50.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 ottobre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08959

DECRETO 20 ottobre 2014.

Emissione nell'anno 2014, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato alla Giacinto Callipo conserve alimentari, nel valore di euro 0,80.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013 che, all'art. 3, comma 1, prevede che Poste italiane notifichi all'Autorità le variazioni di prezzo dei sevizi rientranti nel servizio universale con novanta giorni di anticipo rispetto alla data di entrata in vigore dei prezzi e che tali variazioni non siano soggette ad autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità che tuttavia può inibire la loro applicazione in caso di violazione della normativa nazionale e regolamentare vigenti;

Vista la comunicazione con la quale, in data 7 agosto 2014, Poste Italiane S.p.A. ha notificato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la volontà di variare i prezzi di alcuni servizi rientranti nel servizio universale con decorrenza 1° dicembre 2014 ed informazione al pubblico in data 1° novembre 2014, fatta salva la facoltà dell'Autorità garante di inibire e/o modificare quanto sopra;

Vista la nota del capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 20578 del 5 settembre 2014 recante «misure urgenti per fronteggiare le variazioni di prezzo dei servizi rientranti nel servizio universale ai sensi della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014), recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2014, un francobollo ordinario appartenente alla suddetta serie dedicato alla Giacinto Callipo conserve alimentari;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 11 settembre 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 49634 del 7 ottobre 2014;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2014, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato alla Giacinto Callipo conserve alimentari, nel valore di € 0,80.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 48 × 40; formato tracciatura: mm 54 × 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: sei; tiratura: ottocentomila esemplari; bozzettista: Luca Vangelli. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 22,40».

La vignetta riproduce una foto d'epoca del 1957 che mostra la fase di cottura dei tranci di tonno nel vecchio stabilimento della Giacinto Callipo conserve alimentari di Pizzo Marina, in cui si intravedono, a sinistra, rispettivamente il figlio e il nipote del fondatore dell'azienda; in primo piano, in basso a sinistra, si staglia, una scatola rappresentativa della produzione artigianale di tonno risalente agli anni '70. Completa il francobollo la leggenda «GIACINTO CALLIPO CONSERVE ALIMENTARI DAL 1913», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,80».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2014

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LANZARA

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

14A09035

DECRETO 20 ottobre 2014.

Emissione nell'anno 2014, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato all'industria della paglia di Firenze, nel valore di euro 0,80.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013 che, all'art. 3, comma 1, prevede che Poste italiane notifichi all'Autorità le variazioni di prezzo dei sevizi rientranti nel servizio universale con novanta giorni di anticipo rispetto alla data di entrata in vigore dei prezzi e che tali variazioni non siano soggette ad autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità che tuttavia può inibire la loro applicazione in caso di violazione della normativa nazionale e regolamentare vigenti;

Vista la comunicazione con la quale, in data 7 agosto 2014, Poste Italiane S.p.A. ha notificato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la volontà di variare i prezzi di alcuni servizi rientranti nel servizio universale con decorrenza 1° dicembre 2014 ed informazione al pubblico in data 1° novembre 2014, fatta salva la facoltà dell'Autorità garante di inibire e/o modificare quanto sopra;

Vista la nota del capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 20578 del 5 settembre 2014 recante «misure urgenti per fronteggiare le variazioni di prezzo dei servizi rientranti nel servizio universale ai sensi della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014), recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2014, un francobollo ordinario appartenente alla suddetta serie dedicato all'industria della paglia di Firenze;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 11 settembre 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 49636 del 7 ottobre 2014;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2014, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato all'industria della paglia di Firenze, nel valore di € 0,80.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; formato tracciatura: mm 54 × 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; tiratura: ottocentomila esemplari; bozzettista: Tiziana Trinca. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 22,40».

La vignetta raffigura tre diversi modelli di cappelli di paglia di Firenze esposti al Museo della Paglia e dell'Intreccio «Domenico Michelacci» di Signa. Completa il francobollo la leggenda «INDUSTRIA DELLA PAGLIA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,80».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2014

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LANZARA

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

14A09036

DECRETO 22 ottobre 2014.

Emissione nell'anno 2014, di un francobollo commemorativo di Giuseppe Mercalli, nel centenario della scomparsa, nel valore di euro 0,80.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013 che, all'art. 3, comma 1, prevede che Poste Italiane notifichi all'Autorità le variazioni di prezzo dei sevizi rientranti nel servizio universale con novanta giorni di anticipo rispetto alla data di entrata in vigore dei prezzi e che tali variazioni non siano soggette ad autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità che tuttavia può inibire la loro applicazione in caso di violazione della normativa nazionale e regolamentare vigenti;

Vista la comunicazione con la quale, in data 7 agosto 2014, Poste Italiane S.p.A. ha notificato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la volontà di variare i prezzi di alcuni servizi rientranti nel servizio universale con decorrenza 1° dicembre 2014 ed informazione al pubblico in data 1° novembre 2014, fatta salva la facoltà dell'Autorità Garante di inibire e/o modificare quanto sopra;

Vista la nota del capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 20578 del 5 settembre 2014 recante «misure urgenti per fronteggiare le variazioni di prezzo dei servizi rientranti nel servizio universale ai sensi della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2014, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 2014, con il quale viene autorizzata l'emissione integrativa, per l'anno 2014, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 26 giugno 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2014, un francobollo commemorativo di Giuseppe Mercalli, nel centenario della scomparsa, nel valore di € 0,80.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 30 × 40; formato tracciatura: mm 37 × 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: tre; bozzettista: Gaetano Ieluzzo; tiratura: ottocentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 36,00».

La vignetta riproduce, in primo piano, un ritratto fotografico dello scienziato, affiancato da un elemento grafico rappresentativo della vulcanologia. Sullo sfondo un pa-

norama del Vesuvio e del Colle Umberto. Completano il francobollo la leggenda «GIUSEPPE MERCALLI 1850 1914», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,80».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2014

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LANZARA

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

14A09037

DECRETO 22 ottobre 2014.

Emissione nell'anno 2014, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sapere» dedicato al 50º anniversario del lancio del «San Marco 1», primo satellite italiano, nel valore di euro 0,80.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013 che, all'art. 3, co. 1, prevede che Poste Italiane notifichi all'Autorità le variazioni di prezzo dei sevizi rientranti nel servizio universale con novanta giorni di anticipo rispetto alla data di entrata in vigore dei prezzi e che tali variazioni non siano soggette ad autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità che tuttavia può inibire la loro applicazione in caso di violazione della normativa nazionale e regolamentare vigenti;

Vista la comunicazione con la quale, in data 7 agosto 2014, Poste Italiane S.p.A. ha notificato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la volontà di variare i prezzi di alcuni servizi rientranti nel servizio universale con decorrenza 1 dicembre 2014 ed informazione al pubblico in data 1 novembre 2014, fatta salva la facoltà dell'Autorità Garante di inibire e/o modificare quanto sopra;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 20578 del 5 settembre 2014 recante "misure urgenti per fronteggiare le variazioni di prezzo dei servizi rientranti nel servizio universale ai sensi della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013";

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014), recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica "le Eccellenze del sapere";

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2014, un francobollo ordinario appartenente alla suddetta serie dedicato al 50° anniversario del lancio del "San Marco 1", primo satellite italiano;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 18 settembre 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2014, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sapere" dedicato al 50° anniversario del lancio del "San Marco 1", primo satellite italiano, nel valore di € 0,80.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 x 30; formato tracciatura: mm 46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quattro; tiratura: ottocentomila esemplari; bozzettista: Fabio Abbati. Foglio: quarantacinque esemplari, valore "€ 36,00".

La vignetta raffigura il "Satellite San Marco 1" in orbita intorno alla Terra, lanciato il 15 dicembre 1964 da Wallops Island in Virginia (Stati Uniti d'America), il primo del programma aerospaziale "Progetto San Marco" che segna di fatto la nascita dell'attività spaziale italiana. Completano il francobollo le leggende "S.Marco 1" e "50° ANNIVERSARIO DEL LANCIO DEL PRIMO SATELLITE ITALIANO", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,80".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 22 ottobre 2014

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LANZARA

Il Capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

14A09038

DECRETO 28 ottobre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio All Services società cooperativa - in liquidazione», in San Giuliano Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 1° agosto 2014, pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 2 settembre 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Consorzio All Services società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 19 maggio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 25 settembre 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in data 8 ottobre 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio All Services società cooperativa - in liquidazione», con sede in San Giuliano Terme (Pistoia) - (codice fiscale n. 01045820501) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Claudia Marianelli, nata a Pontedera (Pistoia) il 31 marzo 1973 ed ivi domiciliata, corso Principe Amedeo n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.
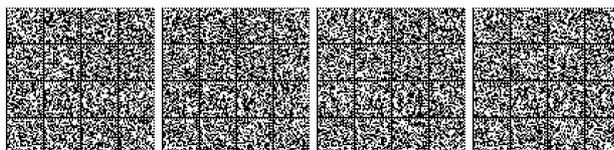
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 ottobre 2014

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A08962

DECRETO 30 ottobre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coopverde società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della mancata revisione ministeriale conclusa in data 14 febbraio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Coopverde società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerate aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 marzo 2014 è stato comunicato, ai sensi dell' art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariati all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coopverde società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Milano (codice fiscale n. 13130250155) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Rossini, nata a Milano il 19 luglio 1981, ivi domiciliata in via Paolo Diacono n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 ottobre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08960

DECRETO 3 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Nuova - Cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 23 luglio 2013, pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 27 agosto 2013, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «La Nuova - Cooperativa edificatrice a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 28 dicembre 2012 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, conclusa in data 8 maggio 2013, dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della suddetta società cooperativa;
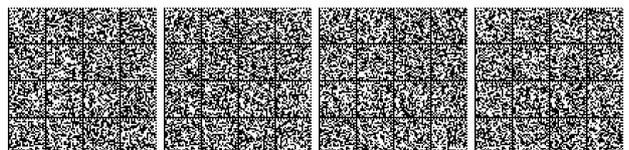
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 20 febbraio 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Nuova - Cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», con sede in Firenze (codice fiscale n. 80102930486) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Cappelli, nato a Pontassieve (Firenze) il 20 ottobre 1961 e domiciliato in Firenze, via Cherubini n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 novembre 2014

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A08961

DECRETO 10 novembre 2014.

Riparto dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali, per l'anno 2013.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 145, comma 18;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 52, comma 18;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 80, comma 35;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 4, comma 5;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito in legge del 30 luglio 2004, n. 191;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente: "regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni", di seguito denominato regolamento;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 1, comma 213;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, commi 1244 e 1247;

Vista le legge 24 dicembre 2007, n. 244 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 2, comma 296;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 1 comma 61;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011-2013";

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato ed in particolare l'art. 1 comma 297;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 giugno 2013 concernente il bando di concorso per l'attribuzione di contributi per l'anno 2013 alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292;

Visto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/98 approvativa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, è ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati bacini d'utenza, in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione;

Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo art. 1, comma 4, del regolamento si considera operante in una determinata regione o provincia autonoma l'emittente la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo è ubicata nel territorio della medesima regione o provincia autonoma ovvero l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del citato regolamento per fatturato si intendono i ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attività televisiva di cui alla voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" risultante dal conto economico del bilancio di esercizio;

Considerato che ai sensi del menzionato art. 1, comma 4, del regolamento ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino d'utenza televisiva nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. *a)*, del ripetuto regolamento nel caso in cui l'emittente operi in più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza;

Visto lo stanziamento iniziale di competenza di bilancio anno 2013 di euro 78.318.391,00;

Viste le variazioni negative di bilancio per l'importo di euro 11.359.564,00;

Vista che la disponibilità di stanziamento per l'anno 2013 a seguito delle variazioni negative ammonta ad euro 66.958.827,00;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1247, della citata legge 296/2006 dell'ammontare globale dei contributi stanziati (Euro 66.958.827,00) il quindici per cento (Euro 10.043.824,05) è destinato alle emittenti radiofoniche locali e che pertanto la somma da ripartire alle emittenti televisive locali per l'anno 2013 è di Euro 56.915.002,95;

Visto il decreto direttoriale del 22 novembre 2013, registrato all'Ufficio centrale di bilancio in data 9 dicembre 2013, con cui è stata impegnata sul capitolo 3121, piano gestionale 1, per l'esercizio finanziario 2013, la somma di euro 56.915.002,95 a favore dell'emittenza televisiva locale;

Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di Euro 56.915.002,95, previsto per l'anno 2013 tra i vari bacini di utenza televisiva costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del più volte menzionato regolamento, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino di utenza che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione e che, pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino d'utenza, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL pro capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula:

Indice di fatturato x indice pro capite decrescente = Indice combinato di attribuzione (IcA)

Ripartizione percentuale per l'-iesimo bacino:

$$56.915.002,95 \times \frac{IcA_i}{\sum_{i=1}^{21} IcA_i}$$

Visto l'art. 26 del decreto legislativo n. 33/2013 concernente gli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero, nell'ambito della sezione Amministrazione Trasparente, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, cui verrà data esecuzione successivamente al riparto per emittente nell'ambito della regione;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con legge 14 luglio 2008, n. 121 concernente il trasferimento delle funzioni dal Ministero delle comunicazioni al Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 maggio 2014, recante «Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato On.le Antonello Giacomelli», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2014;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di euro 56.915.002,95 per l'anno 2013 derivante dall'ammontare annuo dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali dall'art. 45, comma 3, della legge n. 448/98, dall'art. 27, comma 10 della legge n. 488/1999, dall'art. 145, comma 18 della legge 388/2000, dall'art. 52, comma 18 della legge 448/2001, dall'art. 80, comma 35 della legge 289/2002, dall'art. 4, comma 5 della legge 350/2003, dall'art. 1, comma 213 della legge 311/2004, dall'art. 2, comma 296 della legge 244/2007, dall'art. 1, comma 61 della legge 220/2010, dall'art. 1, comma 297 della legge 228 del 2012 è ripartito tra i bacini di utenza televisiva coincidenti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

REGIONI	CONTRIBUTO REGIONALE
ABRUZZO	€ 971.514,19
BASILICATA	€ 140.977,08
BOLZANO	€ 239.346,64
CALABRIA	€ 1.305.109,72
CAMPANIA	€ 4.915.481,96
EMILIA ROMAGNA	€ 3.425.836,20
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 1.542.157,68
LAZIO	€ 3.097.691,72
LIGURIA	€ 1.623.942,70
LOMBARDIA	€ 7.393.728,93
MARCHE	€ 343.593,74
MOLISE	€ 690.930,50
PIEMONTE	€ 3.940.502,47
PUGLIA	€ 7.809.917,12
SARDEGNA	€ 1.518.192,20
SICILIA	€ 6.118.868,91
TOSCANA	€ 2.669.408,50
TRENTO	€ 464.142,27
UMBRIA	€ 823.891,77
VALLE D'AOSTA	€ 27.948,53
VENETO	€ 7.851.820,12

TOTALE **€ 56.915.002,95**

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2014

Il Sottosegretario di Stato: GIACOMELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2014
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 4032

14A09157

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 novembre 2014.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Velphoro», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 1338/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 26 settembre 2014 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° agosto al 31 agosto 2014;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) di AIFA in data 22 ottobre 2014;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: VELPHORO, descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio prezzi & rimborso, il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 novembre 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Farmaco di nuova registrazione: VELPHORO.

Codice ATC - principio attivo: V03AE05 - Sucroferric oxyhydroxide.

Titolare: Vifor Fresen*ius* Medical Care Renal Pharma France.

GUUE 26 settembre 2014.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.

Vedere paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Velphoro» è indicato per il controllo dei livelli sierici di fosforo in pazienti adulti affetti da malattia renale cronica (MRC) in emodialisi (HD) o dialisi peritoneale (PD).

«Velphoro» deve essere somministrato nel contesto di un approccio terapeutico multiplo che può includere supplemento di calcio, 1,25diidrossi vitamina D3 o uno dei suoi analoghi, o calciomimetici per controllare lo sviluppo di osteodistrofia renale.

Modo di somministrazione

Uso orale. «Velphoro» è una compressa masticabile che deve essere assunta durante i pasti. Al fine di massimizzare l'adsorbimento del fosfato proveniente dalla dieta, la dose totale giornaliera deve essere suddivisa tra i pasti della giornata. I pazienti non devono aumentare la loro normale assunzione di liquidi. Le compresse devono essere masticate e non inghiottite intere; possono essere sbriciolate.

Confezioni autorizzate:

EU/1/14/943/001 - A.I.C. 043564018 /E - 500 mg - compressa masticabile - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse;

EU/1/14/943/002 - A.I.C. 043564020 /E - 500 mg - compressa masticabile - uso orale - flacone (HDPE) - 90 compresse;

EU/1/14/943/003 - A.I.C. 043564032 /E - 500 mg - compressa masticabile - uso orale - blister (ALU/ALU) - 30×1 compresse;

EU/1/14/943/004 - A.I.C. 043564044 /E - 500 mg - compressa masticabile - uso orale - blister (ALU/ALU) - 90 (30×3) compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di prescrizione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - nefrologo (RRL).

14A08953

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cardirene».

Estratto determina V&A n. 2231 del 3 novembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Variazioni collegate a importanti modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale CARDIRENE.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.3, 4.4, 4.8 e 4.9 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Cardirene», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028717015 - «160 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 028717027 - «300 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 028717039 - «100 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 028717041 - «75 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. (codice fiscale n. 00832400154), con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 Milano (Italia).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1 della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08964

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ipstyl».

Estratto determina V&A n. 2235 del 3 novembre 2014 del

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale IPSTYL;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 5.1, relativamente al medicinale IPSTYL, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C n. 029399110 - «60 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita;

A.I.C. n. 029399122 - «90 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita;

A.I.C. n. 029399134 - «120 mg soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: IPSEN S.P.A (codice fiscale 05619050585) con sede legale e domicilio fiscale in via Figino, 16, 20100 - Milano - Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08965

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solu Cortef».

Estratto determina V&A n. 2238 del 3 novembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale SOLU CORTEF;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo, relativamente al medicinale SOLU CORTEF, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 013469010 - «100 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino 2 ml;

A.I.C. n. 013469022 - «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino 2 ml;

A.I.C. n. 013469034 - «500 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino 4 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: PFIZER Italia S.R.L. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 - Latina (LT) Italia .

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08966

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levoreact Oftalmico».

Estratto determina V&A n. 2241 del 3 novembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.3.a) modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario «Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo dei medicinali; C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale Levoreact oftalmico;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo, relativamente al medicinale levoreact, nelle forme e confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 027699026 - «0.05% collirio, sospensione «flacone 4 ml».

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Johnson & Johnson S.P.A. (codice fiscale 00407560580) con sede legale e domicilio fiscale in via Ardeatina, km 23,500, 00040 - santa Palomba - Pomezia - Roma - Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua

estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08967

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fenistil».

Estratto determina V&A n. 2243 del 3 novembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del Foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale FENISTIL;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio illustrativo e delle etichette esterne ed interne, relativamente al medicinale FENISTIL, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020124018 - «1 mg compresse rivestite»30 compresse;

A.I.C. n. 020124020 - «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a. (codice fiscale n. 00687350124) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1, 21040 Origgio, Varese, Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08968

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levoreact».

Estratto determina V&A n. 2245 del 3 novembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.3.a) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario «Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo dei medicinali; C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale LEVOREACT;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale LEVOREACT, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035107010 - «0,5 mg/ml spray nasale, sospensione» flacone da 10 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Johnson & Johnson S.p.a. (codice fiscale 00407560580) con sede legale e domicilio fiscale in via Ardeatina, km 23,500, 00040 - Santa Palomba - Pomezia - Roma (RM) Italia

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08969

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vesomni»

Estratto determina V&A n. 2234/2014 del 3 novembre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: VESOMNI, nelle forme e confezioni:

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 10 compresse in blister AL/AL;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 14 compresse in blister AL/AL;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 20 compresse in blister AL/AL;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 28 compresse in blister AL/AL;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 30 compresse in blister AL/AL;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 50 compresse in blister AL/AL;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 56 compresse in blister AL/AL;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 60 compresse in blister AL/AL;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 90 compresse in blister AL/AL;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 100 compresse in blister AL/AL;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 200 compresse in blister AL/AL,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Astellas Pharma S.p.A., via del Bosco rinnovato, n. 6 – U7, cap. 20090, Assago (MI), Codice fiscale 04754860155.

Confezioni:

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 10 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254010 (in base 10) 19807U (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 14 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254022 (in base 10) 198086 (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 20 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254034 (in base 10) 19808L (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 28 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254046 (in base 10) 19808Y (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 30 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254059 (in base 10) 19809C (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 50 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254061 (in base 10) 19809F (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 56 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254073 (in base 10) 19809T (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 60 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254085 (in base 10) 1980B5 (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 90 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254097 (in base 10) 1980BK (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 100 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254109 (in base 10) 1980BX (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 200 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254111 (in base 10) 1980BZ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo: uno strato di 6 mg di solifenacina succinato, equivalenti a 4,5 mg di solifenacina base e uno strato di 0,4 mg di tamsulosina cloridrato, equivalenti a 0,37 mg di tamsulosina base.

Eccipienti: mannitolo (E421), maltosio, macrogol 7.000.000, macrogol 8000, magnesio stearato (E470b), butilidrossitoluene (E321), silice colloidale anidra (E551), ipromellosa (E464), ferro ossido rosso (E172).

Produttore del principio attivo: Astellas Pharma Tech Co., Ltd., Takahagi Technology Center 160-2, Akahama, Takahagi-shi, Ibaraki, Postcode 318-0001, Giappone.

Astellas Ireland Co. Ltd, Damastown Road, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin Postcode 15, Irlanda.

Produttore del prodotto finito: Astellas Pharma Europe B.V., Hogemaat 2, 7942 JG Meppel, Olanda (confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti).

Indicazioni terapeutiche.

Trattamento dei sintomi da riempimento (urgenza, aumentata frequenza della minzione) da moderati a gravi e sintomi di svuotamento associati a iperplasia prostatica benigna (IPB) negli uomini che non rispondono adeguatamente al trattamento in monoterapia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 10 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254010 (in base 10) 19807U (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 14 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254022 (in base 10) 198086 (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 20 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254034 (in base 10) 19808L (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 28 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254046 (in base 10) 19808Y (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 30 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254059 (in base 10) 19809C (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 50 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254061 (in base 10) 19809F (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 56 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254073 (in base 10) 19809T (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 60 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254085 (in base 10) 1980B5 (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 90 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254097 (in base 10) 1980BK (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 100 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254109 (in base 10) 1980BX (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 200 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254111 (in base 10) 1980BZ (in base 32);

Classe di rimborsabilità.

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 10 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254010 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 14 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254022 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 20 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254034 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 28 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254046 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 30 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254059 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 50 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254061 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 56 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254073 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 60 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254085 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 90 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254097 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 100 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254109 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 200 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043254111 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzio-

ne giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09000

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Volutsa»

Estratto determina V&A n. 2239/2014 del 3 novembre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: VOLUTSA, nelle forme e confezioni:

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 10 compresse in blister AL/AL;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 14 compresse in blister AL/AL;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 20 compresse in blister AL/AL;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 28 compresse in blister AL/AL;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 30 compresse in blister AL/AL;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 50 compresse in blister AL/AL;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 56 compresse in blister AL/AL;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 60 compresse in blister AL/AL;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 90 compresse in blister AL/AL;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 100 compresse in blister AL/AL;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 200 compresse in blister AL/AL;

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Astellas Pharma S.p.A., via del Bosco rinnovato, n. 6 – U7, cap. 20090, Assago (MI), Codice fiscale 04754860155.

Confezioni:

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 10 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255013 (in base 10) 198175 (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 14 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255025 (in base 10) 19817K (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 20 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255037 (in base 10) 19817X (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 28 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255049 (in base 10) 198189 (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 30 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255052 (in base 10) 19818D (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 50 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255064 (in base 10) 19818S (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 56 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255076 (in base 10) 198194 (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 60 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255088 (in base 10) 19819J (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 90 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255090 (in base 10) 19819L (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 100 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255102 (in base 10) 19819Y (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 200 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255114 (in base 10) 1981BB (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio Attivo: uno strato di 6 mg di solifenacina succinato, equivalenti a 4,5 mg di solifenacina base e uno strato di 0,4 mg di tamsulosina cloridrato, equivalenti a 0,37 mg di tamsulosina base.

Eccipienti: mannitolo (E421), maltosio, macrogol 7.000.000, macrogol 8000, magnesio stearato (E470b), butilidrossitoluene (E321), silice colloidale anidra (E551), ipromellosa (E464), ferro ossido rosso (E172).

Produttore del principio attivo: Astellas Pharma Tech Co., Ltd., Takahagi Technology Center 160-2, Akahama, Takahagi-shi, Ibaraki, Postcode 318-0001, Giappone.

Astellas Ireland Co. Ltd, Damastown Road, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin Postcode 15, Irlanda.

Produttore del prodotto finito: Astellas Pharma Europe B.V., Hogemaat 2, 7942 JG Meppel, Olanda (confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti).

Indicazioni terapeutiche.

Trattamento dei sintomi da riempimento (urgenza, aumentata frequenza della minzione) da moderati a gravi e sintomi di svuotamento associati a iperplasia prostatica benigna (IPB) negli uomini che non rispondono adeguatamente al trattamento in monoterapia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 10 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255013 (in base 10) 198175 (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 14 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255025 (in base 10) 19817K (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 20 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255037 (in base 10) 19817X (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 28 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255049 (in base 10) 198189 (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 30 compresse in blister AL/AL AIC n. 043255052 (in base 10) 19818D (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 50 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255064 (in base 10) 19818S (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 56 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255076 (in base 10) 198194 (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 60 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255088 (in base 10) 19819J (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 90 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255090 (in base 10) 19819L (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 100 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255102 (in base 10) 19819Y (in base 32);

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 200 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255114 (in base 10) 1981BB (in base 32);

Classe di rimborsabilità.

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 10 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255013 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 14 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255025 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 20 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255037 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 28 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255049 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 30 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255052 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 50 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255064 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 56 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255076 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 60 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255088 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 90 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255090 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 100 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255102 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

"6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato" 200 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043255114 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09001

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Germed Pharma»

Estratto determina n. 1324/2014 del 7 novembre 2014

Medicinale: OMEPRAZOLO GERMED PHARMA.

TITOLARE AIC: Germed Pharma S.p.A., via Cesare Cantù, 11 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italia.

Confezione: "10 mg capsule rigide gastroresistenti" 14 capsule in blister OPA/AL/PE/AL - AIC n. 040883047 (in base 10) 16ZNV7 (in base 32).

Forma farmaceutica: Capsula gastroresistente, rigida.

Composizione: Ogni capsula contiene:

Principio attivo: 10 mg di omeprazolo;

Eccipienti:

Contenuto della capsula:

mannitolo;

lattosio anidro;

cellulosa microcristallina;

idrossipropilcellulosa;

sodio idrogeno fosfato diidrato;

sodio laurilsolfato;

ipromellosa;

acido metacrilico copolimero etilacrilato;

macrogol 400;

magnesio stearato.

Rivestimento della capsula:

gelatina;

sodio laurilsolfato;

ossido di ferro rosso (E172);

titanio diossido (E171);

inchiostro di stampa (contenente gommalacca, glicole propilenico, ossido di ferro nero, potassio idrossido).

Produzione del principio attivo:

Dr. Reddy's Laboratories – Plot n. 116, Sri Venkateswara Co-Operative Industrial Estate, IDA Bollaram, Jinnaram Mandal, India-502 325 Medak District, Andhra Pradesh – India.

Rilascio lotti:

Ranbaxy Ireland Ltd. -Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary – Irlanda;

Basics GmbH - Hemmelrather Weg 201, D-51377 Leverkusen – Germania;

Terapia SA - Str. Fabricii nr. 124, Cluj Napoca, 400 632 – Romania.

Controllo dei lotti:

Ranbaxy Ireland Ltd. - Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary – Irlanda;

Terapia SA - Str. Fabricii nr. 124, Cluj Napoca, 400 632 – Romania;

Wessling Hungary Kft - 1047 Budapest, Foti u.56. – Ungheria.

Produzione:

Ranbaxy Laboratories Limited - Paonta Sahib, District: Sirmour, Himachal Pradesh 173025 – India.

Confezionamento primario e secondario:

Ranbaxy Laboratories Limited – Paonta Sahib, District: Sirmour, Himachal Pradesh 173025 - India

Ranbaxy Ireland Ltd. - Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary – Irlanda;

Terapia SA - Str. Fabricii nr. 124, Cluj Napoca, 400 632 – Romania.

Confezionamento secondario:

Basics GmbH - Hemmelrather Weg 201, D-51377 Leverkusen – Germania;

PharmaPack international BV - Bleiswijkseweg 51, 2712 PB Zoetermeer – Olanda;

Prestige Promotion GmbH - Lindigstr. 6, 63801 Kleinostheim – Germania;

Silvano Chiapparoli Logistica SpA - Via Delle Industrie Snc – 26814 Livraga (LO) – Italia.

Indicazioni terapeutiche:

Omeprazolo Germed Pharma è indicato per:

Adulti:

Trattamento delle ulcere duodenali;

Prevenzione delle recidive di ulcere duodenali;

Trattamento delle ulcere gastriche;

Prevenzione delle recidive di ulcere gastriche;

Eradicazione di Helicobacter pylori (H. pylori) nell'ulcera peptica, in associazione a terapia antibiotica appropriata;

Trattamento delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS;

Prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS in pazienti a rischio;

Trattamento dell'esofagite da reflusso;

Gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite da reflusso guarita;

Trattamento della malattia sintomatica da reflusso gastro-esofageo;

Trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison.

Uso pediatrico:

Bambini di età superiore a 1 anno e con peso corporeo ≥ 10 kg;

Trattamento dell'esofagite da reflusso;

Trattamento sintomatico della pirosi e del rigurgito acido nella malattia da reflusso gastro-esofageo;

Bambini e adolescenti di età superiore ai 4 anni:

Trattamento dell'ulcera duodenale causata da H. pylori, in associazione a terapia antibiotica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "10 mg capsule rigide gastroresistenti" 14 capsule in blister OPA/AL/PE/ALb - AIC n. 040883047 (in base 10) 16ZNV7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 1 -48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,91.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,58.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Omeprazolo Germed Pharma è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR)

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09002

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rizatriptan Aurobindo».

Estratto determina n. 1323/2014 del 7 novembre 2014

Medicinale: RIZATRIPTAN AUROBINDO.

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l. – Vicolo San Giovanni sul Muro, 9 – 20121 Milano Italia.

Confezione: "5 mg compresse orodispersibili" 2 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 041562075 (in base 10) 17NCYV (in base 32).

Confezione: "5 mg compresse orodispersibili" 3 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 041562087 (in base 10) 17NCZ7 (in base 32).

Confezione: "5 mg compresse orodispersibili" 6 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 041562099 (in base 10) 17NCZM (in base 32).

Confezione: "5 mg compresse orodispersibili" 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 041562101 (in base 10) 17NCZP (in base 32).

Confezione: "5 mg compresse orodispersibili" 12 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 041562113 (in base 10) 17ND01 (in base 32).

Confezione: "5 mg compresse orodispersibili" 18 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 041562125 (in base 10) 17ND0F (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse orodispersibili.

Composizione: Ogni compressa orodispersibile contiene:

Principio attivo: 7,265 di rizatriptan benzoato equivalente a 5 mg di rizatriptan;

Eccipienti:

Cellulosa microcristallina [E460];

Amido pregelatinizzato;

Mannitolo [E421];

Crospovidone (Tipo *A)* [E1202];

Aspartame [E951];

Aroma di menta piperita (maltodestrina, aromi naturali, amido di mais modificato);

Sodio stearil fumarato [E485].

Produzione del principio attivo: Aurobindo Pharma Limited, Unit XI_Survey N.61-66, IDA, Pydibhimavaram, Ranasthalam Mandal, Srikakulam Dist - 532409, Andhra Pradesh, 532409-India.

Rilascio dei lotti, controllo dei lotti, confezionamento secondario: APL Swift Services (Malta) Limited_HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000-Malta.

Rilascio dei lotti: Milpharm Limited_Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road, Ruislip HA4 6QD-UK.

Controllo dei lotti: Astron Research Limited_2nd & 3rd Floor, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, HA1 4HF-UK.

Produzione, confezionamento primario e secondario: Aurobindo Pharma Ltd -UNIT VII (SEZ)_SEZ APIIC,Plot N.S1 (Part), SY.N.411, 425, 434, 435, 458, Green Industrial Park, Polepally, Jedcherla Mandal, Mahaboob Nagar - 509302 – India.

Confezionamento secondario:

Silvano Chiapparoli Logistica S.p.a. Via Delle Industrie S.n.c., 26814 Livraga - Lodi, 26814 – Italy;

Segetra Pharma S.r.l._Via Milano, 85- 20078 San Colombano Al Lambro (MI), 20078 – Italy;

Next Pharma Logistics GmbH_Reichenberger Straße 43, 33605 Bielefeld, North Rhine-Westphalia, 33605 – Germany;

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH_ Lindigstr. 6, 63801 Kleinostheim, 63801 – Germany.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento acuto della fase cefalalgica degli attacchi emicranici con o senza aura negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale RIZATRIPTAN AUROBINDO è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09003

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Teva».

Estratto determina n. 1322/2014 del 7 novembre 2014

Medicinale: ENALAPRIL TEVA.

Importatore: BB Farma s.r.l., Viale Europa 160 – 21017 Samarate (VA).

Confezione: 14 compresse in blister Al/Polyamide/PVC da 20 mg - AIC n. 043039015 (in base 10) 195DKU (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: Ogni compressa contiene:

Principio attivo: 20 mg di enalapril maleato.

Eccipienti: Silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio idrossido, povidone, talco, crospovidone, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato.

Officine:

Fiege Logistics Italia S.p.A. Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI) - Italia;

Falorni s.r.l., Via Provinciale Lucchese – Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT) – Italia;

S.C.F. s.n.c. Di Giovenziana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, Via F. Barbarossa 7 - 26824 Cavenago D'Adda – LO – Italia.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'ipertensione.

Trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica.

Prevenzione dell'insufficienza cardiaca sintomatica in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra asintomatica (frazione di eiezione ≤ 35%).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:14 compresse in blister Al/Polyamide/PVC da 20 mg - AIC n. 043039015 (in base 10) 195DKU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,92.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,61.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ENALAPRIL TEVA è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determinazione. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima. I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09004

Presa d'atto della rinuncia volontaria della Pharmazena s.r.l., in Genova, alle autorizzazioni all'importazione parallela di alcune confezioni di medicinali per uso umano.

Con determinazione n. 8 del 24 ottobre 2014 si è preso atto della rinuncia volontaria da parte del titolare - Pharmazena s.r.l. - con sede legale in Genova, piazza della Vittoria 8/20, all'importazione di alcune confezioni di medicinali per uso umano la cui immissione in commercio è stata autorizzata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Per effetto della presente determinazione, i codici AIC delle confezioni di medicinali indicate nell'allegato, che è parte integrante del presente provvedimento, sono da considerarsi revocati a seguito di presa d'atto della rinuncia volontaria del Titolare - Pharmazena s.r.l. - con sede legale in Genova, piazza della Vittoria 8/20 - codice SIS 003162 - e i relativi medicinali non potranno essere distribuiti e/o commercializzati.
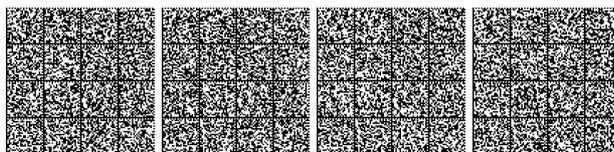
ALLEGATO

Pharmazena elenco AIP/AIC in rinucia

Codice AIC	Codice Confezione	Denominazione Prodotto	Descrizione	Ragione Sociale	Codice SIS
38847	12	ALEVE	"220 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE	PHARMAZENA S.R.L.	2930
37541	24	ASPIRINA	"500 MG COMPRESSE"20 COMPRESSE	PHARMAZENA S.R.L.	2930
37541	12	ASPIRINA	"400 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI CON VITAMINA C" 10 COMPRESSE	PHARMAZENA S.R.L.	2930
37307	28	AUGMENTIN	"875 MG + 125 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE	PHARMAZENA S.R.L.	2930
39461	13	BACTROBAN NASALE	"2% UNGUENTO" TUBO 3 G	PHARMAZENA S.R.L.	2930
38397	16	BETADINE	"10% SOLUZIONE CUTANEA" FLACONE 125 ML	PHARMAZENA S.R.L.	2930
38683	13	BISOLVON	(MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE	PHARMAZENA S.R.L.	2930
37306	14	BUSCOPAN	"10 MG SUPPOSTE" 6 SUPPOSTE	PHARMAZENA S.R.L.	2930
39322	19	CELLUVISC	"1% COLLIRIO" 30 FLACONI MONODOSE DA 0,4 ML	PHARMAZENA S.R.L.	2930
37304	19	DAFLON	"500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE	PHARMAZENA S.R.L.	2930
37304	21	DAFLON	"500 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE	PHARMAZENA S.R.L.	2930
38394	21	DAKTARIN	"2% CREMA" 1 TUBO DA 30 G	PHARMAZENA S.R.L.	2930
39350	18	DALACIN T	"1% SOLUZIONE CUTANEA" FLACONE 30 ML	PHARMAZENA S.R.L.	2930
38685	18	DIPROSALIC	"0,05 % + 2% SOLUZIONE CUTANEA" FLACONE 3O G	PHARMAZENA S.R.L.	2930
37302	39	EFFERALGAN	"150 MG SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE	PHARMAZENA S.R.L.	2930
37302	15	EFFERALGAN	"500 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI" 16 COMPRESSE EFFERVESCENTI	PHARMAZENA S.R.L.	2930
39172	10	EFFORTIL	"5 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE	PHARMAZENA S.R.L.	2930
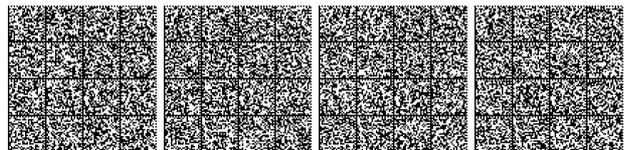
37305	12	MERCILON	"0,15 MG + 0,02 MG COMPRESSE" 21 COMPRESSE	PHARMAZENA S.R.L.	2930
38479	22	MUSCORIL	"4 MG CAPSULE RIGIDE" 20 CAPSULE	PHARMAZENA S.R.L.	2930
38479	10	MUSCORIL	"4 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 6 FIALE 2 ML	PHARMAZENA S.R.L.	2930
38680	17	NASONEX	SPRAY NASALE 0,05% 140 EROGAZIONI/SPRUZZO	PHARMAZENA S.R.L.	2930
38799	19	PEVARYL	" 1% CREMA " TUBO DA 30 G	PHARMAZENA S.R.L.	2930
38391	13	SERMION	"30 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE	PHARMAZENA S.R.L.	2930
38682	11	STUGERON	"75 MG CAPSULE RIGIDE" BLISTER20 CAPSULE	PHARMAZENA S.R.L.	2930
38684	15	TOBRADEX	"0,3% + 0,1% COLLIRIO SOSPENSIONE" FLACONE CONTAGOCCE 5 ML	PHARMAZENA S.R.L.	2930
39338	25	TOBRAL	" 0,3 % UNGUENTO OFTALMICO" TUBO DA 3,5 G	PHARMAZENA S.R.L.	2930
39171	18	TRAVELGUM	"20 MG GOMME DA MASTICARE MEDICATE" 10 GOMME	PHARMAZENA S.R.L.	2930
39315	15	TRENTAL	"400 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 30 COMPRESSE	PHARMAZENA S.R.L.	2930
39460	11	VENORUTON	"300 MG CAPSULE RIGIDE" 20 CAPSULE	PHARMAZENA S.R.L.	2930
38392	15	VOLTAREN *	"100 MG SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE	PHARMAZENA S.R.L.	2930
38305	25	VOLTAREN EMULGEL *	"1% GEL" TUBO DA 50 G	PHARMAZENA S.R.L.	2930
37347	10	YASMIN	21 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN BLISTER POLIVINILECLORURO/AL	PHARMAZENA S.R.L.	2930
38798	17	ZOVIRAX	" 5% CREMA " TUBO 2 G	PHARMAZENA S.R.L.	2930

14A09005
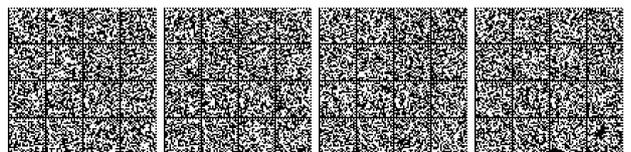
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Zentiva Italia».

Estratto determina n. 1321/2014 del 7 novembre 2014

Medicinale: LANSOPRAZOLO ZENTIVA ITALIA.

Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l., Viale Bodio 37/b - 20158 Milano – Italia.

Confezione: "15 mg capsule rigide gastroresistenti" 14 capsule in blister OPA-AL-PVC-AL - AIC n. 042984017 (in base 10) 18ZSLK (in base 32).

Confezione: "30 mg capsule rigide gastroresistenti" 14 capsule in blister OPA-AL-PVC-AL - AIC n. 042984029 (in base 10) 18ZSLX (in base 32).

Forma farmaceutica: Capsule rigide gastroresistenti.

Composizione: Ogni capsula contiene:

Principio attivo: 15 mg, 30 mg di lansoprazolo;

Eccipienti:

Granuli di zucchero (saccarosio e amido di mais);

Sodio laurilsolfato;

Meglumina;

Mannitolo (E421);

Ipromellosa 6.0 Cp;

Macrogol 6000;

Talco;

Polisorbato 80;

Titanio diosssido (E171) ;

Acido metacrilico – etil acrilato copolimero, 1:1, dispersione 30%.

Involucro della capsula:

Gelatina;

Titanio diossido (E171);

Giallo chinolina (E104) – solo nelle capsule da 15 mg.

Produzione, controllo, rilascio lotti, confezionamento primario e secondario: Laboratorios Liconsa, S.A. Avda. Miralcampo, n. 7, Polígono Industrial Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) Spagna.

Controllo lotti:

Laboratorio de analisis Dr. Echevarne C/Provenza 312 bajos, 08037 Barcelona – Spagna;

IDIFARMA, Desarrollo Farmacéutico, S.L. Polígono Mocholi, Plaza Cein, 5 Nave B14, 31110 Noain, Navarra – Spagna.

Confezionamento secondario: Manantial Integra, S.L.U. Polígono Industrial Neinor-Henares E-3, Local 23 y 24 28880 Meco, Madrid Spagna.

Produzione principio attivo:

Química Sintética, S.A. Dulcinea, S/N - Alacala de Henares (Madrid) Spagna;

Zhejiang Gold Pharma CO.LTD. Fanglu Village, Haiyou Town, Sanmen County China, 317100 Taizhou City, Zhejiang Province.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'ulcera duodenale e gastrica;

Trattamento dell'esofagite da reflusso;

Profilassi dell'esofagite da reflusso;

Eradicazione dell'Helicobacter pylori (H. pylori), somministrato in concomitanza con appropriata terapia antibiotica per il trattamento delle ulcere associate a H. pylori;

Trattamento delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) in pazienti che richiedono un trattamento continuo con FANS;

Profilassi delle ulcere gastriche e duodenali associate all'uso di FANS in pazienti a rischio che richiedono una terapia continua (vedere paragrafo 4.2);

Malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica;

Sindrome di Zollinger-Ellison.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "15 mg capsule rigide gastroresistenti" 14 capsule in blister OPA-AL-PVC-AL - AIC n. 042984017 (in base 10) 18ZSLK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 1 -48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,42.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,54.

Confezione: "30 mg capsule rigide gastroresistenti" 14 capsule in blister OPA-AL-PVC-AL - AIC n. 042984029 (in base 10) 18ZSLX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 1 -48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,93.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,37.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LANSOPRAZOLO ZENTIVA ITALIA è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09006

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Furosemide S.A.L.F.».

Estratto determina n. 1300/2014 del 3 novembre 2014

Medicinale: FUROSEMIDE S.A.L.F.

Titolare AIC: S.A.L.F. S.p.A., Laboratorio Farmacologico – Via Marconi, 2 - Cenate Sotto (BG).

Confezione: "250 mg/25 ml soluzione per infusione" 5 flaconcini da 25 ml - AIC n. 030671046 (in base 10) 0X8066 (in base 32).

Forma farmaceutica: Soluzione per infusione.

Composizione: Furosemide S.A.L.F. 250 mg/25 ml soluzione per infusione

Un flaconcino contiene:

Principio attivo: Furosemide 250 mg.

Eccipienti: Sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione principio attivo:

Amri India PVT.LTD - G1/1 MIDC, Waluj - Aurangabad, Maharashtra – India;

Olon S.p.a. - Strada Rivoltana km 6/7 - Rodano (Milano).

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti: Salf SpA - Cenate Sotto (Bergamo).

Indicazioni terapeutiche: Furosemide S.A.L.F. 250 mg/25 ml soluzione per infusione

L'impiego di Furosemide S.A.L.F. 250 mg/25 ml soluzione per infusione è indicata esclusivamente nei pazienti con:

filtrazione glomerulare molto compromessa (F.G. < 0,33 ml/s = 20 ml/min.);

insufficienza renale acuta (oligoanuria), ad esempio nella fase postoperatoria nei processi settici;

insufficienza renale cronica nello stadio predialitico e dialitico con ritenzione di liquidi, in particolare nell'edema polmonare cronico;

sindrome nefrosica con funzionalità renale fortemente limitata, ad esempio nella glomerulonefrite cronica e nel lupus eritematoso; sindrome di Kimmelstiel-Wilson. Nella sindrome nefrosica la terapia con corticosteroidi ha importanza predominante. Furosemide S.A.L.F. 250 mg/25 ml soluzione per infusione è comunque indicata in caso di insufficiente controllo dell'edema, nei pazienti refrattari alla terapia corticosteroidea o nei casi in cui quest'ultima è controindicata;

insufficienza renale cronica senza ritenzione di liquidi. In questi pazienti è possibile il tentativo terapeutico con Furosemide S.A.L.F. 250 mg/25 ml soluzione per infusione; se la diuresi rimane insufficiente (meno di 2,5 l/die) si deve considerare l'inserimento del paziente nel programma di dialisi;

stato di shock; prima di iniziare la terapia saluretica si devono risolvere con misure adeguate l'ipovolemia e l'ipotensione. Anche le gravi alterazioni degli elettroliti sierici e dell'equilibrio acido-base devono essere previamente corrette.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "250 mg/25 ml soluzione per infusione" 5 flaconcini da 25 ml - AIC n. 030671046 (in base 10) 0X8066 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FUROSEMIDE S.A.L.F. è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09007

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento di alcune tavole del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Piave.

Si rende noto che, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 649/2013 e ai sensi dell'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI 4 bacini), sono state aggiornate, con decreto segretariale n. 54 del 3 novembre 2014, le tavole nn. 1-2-7-14-15-19-23-26-27-28-36-48-51-52-53-70-71-72-77-83 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Piave in relazione ad alcune zone di attenzione ricadenti nel territorio delle province di:

- Belluno (Comuni di Belluno, Canale d'Agordo, Cortina d'Ampezzo, Limana, Livinallongo del Col de Lana, Longarone, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Sedico, Sospirolo, Taibon Agordino, Valle di Cadore, Vodo di Cadore);
- Treviso (Comuni di Cimadolmo, Nervesa della Battaglia);
- Venezia (Comuni di Caorle, Eraclea, Musile di Piave, San Donà di Piave).

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Copia del decreto è depositata presso l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e comunicazione dello stesso è data alla Regione del Veneto, alla Provincia di Belluno, alla Provincia di Treviso, alla Provincia di Venezia e ai Comuni sopraccitati.

I decreti sono altresì consultabili sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino www.adbve.it

14A09040

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Avviso di nota esplicativa relativa all'articolo 4, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

Sulla base delle raccomandazioni della Corte dei conti, Ufficio di controllo degli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si precisa quanto segue: la disposizione contenuta nell'art. 4, comma 2, primo periodo, secondo la quale il Capo di Gabinetto assicura il

raccordo tra l'indirizzo del Ministro ed i compiti del Segretariato generale, si intende nel senso che il Capo di Gabinetto trasmette le direttive del Ministro al Segretario generale al fine di assicurare il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti del Segretario generale. Conseguentemente la formulazione utilizzata «Segretariato generale», in luogo di «Segretario generale» costituisce un mero refuso di stampa.

14A09178

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del nuovo statuto della «Commissione Sinodale per la Diaconia», in Torre Pellice.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 novembre 2014 viene approvato il nuovo statuto della "Commissione Sinodale per la Diaconia", con sede in Torre Pellice (Torino).

14A09033

Approvazione del nuovo statuto della «Facoltà valdese di teologia», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 novembre 2014 viene approvato il nuovo statuto della "Facoltà valdese di teologia", con sede in Roma.

14A09039

Determinazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2013.

Si comunica che in data 19 novembre 2014 è stato emanato il decreto del Direttore centrale della finanza locale concernente la determinazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2013.

Il testo del decreto e l'elenco allegato sono pubblicati integralmente sul sito del Ministero dell'interno – Dipartimento Affari interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, http://finanzalocale.interno.it/circ/dec31-14.html .

14A09158

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-274) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
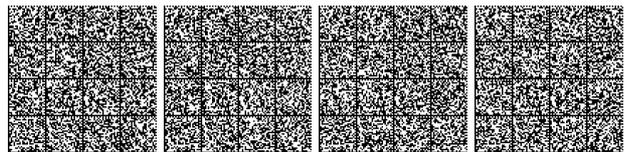
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.